Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 250 del 2 ottobre 1969

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 2 ottobre 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 1° ottobre 1969, n. **649.**

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale adottati dal Consiglio dei governatori il 31 maggio 1968, intesi ad istituire una agevolazione basata sui diritti speciali di prelievo e ad attuare modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1969, n. 649.

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale adottati dal Consiglio dei governatori il 31 maggio 1968, intesi ad istituire una agevolazione basata sui diritti speciali di prelievo e ad attuare modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, intesi ad istituire diritti speciali di prelievo e ad attuare alcune modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso di cui alla Risoluzione del Consiglio dei governatori del Fondo n. 23-5, del 31 maggio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 17 dello statuto del Fondo monetario internazionale.

Art. 3

Il Ministro per il tesoro è incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale conseguenti agli emendamenti di cui all'articolo 1.

Il Ministro per il tesoro riferirà annualmente al Parlamento in merito all'andamento dei rapporti italiani con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, mediante apposito capitolo scritto unito alla relazione accompagnatoria del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 4.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà a compiere le operazioni necessarie ai fini della pratica attuazione degli emendamenti di cui all'articolo 1 con le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi con il Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli emendamenti di cui all'articolo 1.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — MORO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

ALLEGATO N. 1

Proposed Amendment to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund prepared pursuant to Board of Governors Resolution No. 22-8.

A

INTRODUCTORY ARTICLE

The Introductory Article shall read:

« (i) The International Monetary Fund is established and shall operate in accordance with the provisions of this Agreement as originally adopted, and as subsequently amended in order to institute a facility based on special drawing rights and to effect certain other changes.

(ii) To enable the Fund to conduct its operations and transactions, the Fund shall maintain a General Account and a Special Drawing Account. Membership in the Found shall give the right to participation in the Special Drawing Account.

(iii) Operations and transactions authorized by this Agreement shall be conducted through the General Account except that operations and transactions involving special drawing rights shall be conducted through the Special Drawing Account. »

B

ARTICLE I

PURPOSES

1. Article I (v) shall read:

« (v) To give confidence to members by making the Fund's resources temporarily available to them under adequate safeguards, thus providing them with opportunity to correct maladjustments in their balance of payments without resorting to measures destructive of national or international prosperity. »

2. The last sentence of Article I shall read:

« The Fund shall be guided in all its policies and decisions by the purposes set forth in this Article. »

C

ARTICLE III

QUOTAS AND SUBSCRIPTIONS

1. Sections 2 shall read:

« Section 2. *Adjustment of quotas*

The Fund shall at intervals of not more than five years conduct a general review, and if it deems it appropriate propose an adjustment, of the quotas of the members. It may also, if it thinks fit, consider at any other time the adjustment of any particural quota at the request of the member concerned. An eighty-five percent majority of the total voting power shall be required for any change in quotas proposed as the result of a general review and a four-fifths majority of the total voting power shall be required for any other change in quotas. No quota shall be changed without the consent of the member concerned. »

2. The following subsection (*c*) shall be added to Section 4. *Payments when quotas are changed*:

« (*c*) A majority of eighty-five percent of the total voting power shall be required for any decisions dealing with the payment, or made with the sole purpose of mitigating the effects of the payment, of increases in quotas proposed as the result of a general review of quotas. »

D

ARTICLE IV

PAR VALUES OF CURRENCIES

1. Section 7 shall read:

« Section 7. *Uniform changes in par values*

Notwithstanding the provisions of Section 5 (*b*) of this Article, the Fund by an eighty-five percent majority of the total voting power may make uniform proportionate changes in the par values of the currencies of all members. The par value of a member's currency shall, however, not be changed under this provision if, within seventy-two hours of the Fund's action, the member informs the Fund that it does not wish the par value of its currency to be changed by such action. »

2. In Section 8. *Maintenance of gold value of the Fund's assets*, subsection (*d*) shall read:

« (*d*) The provisions of this Section shall apply to a uniform proportionate change in the par values of the currencies of all members, unless at the time when such a change is made the Fund decides otherwise by an eighty-five percent majority of the total voting power. »

E

ARTICLE V

TRANSACTIONS WITH THE FUND

1. In Section 3. *Conditions governing use of the Fund's resources subsection* (*a*) (iii) shall read:

« (iii) The proposed purchase would be a gold tranche purchase, or would not cause the Fund's holdings of the purchasing member's currency to increase by more than twenty-five percent of its quota during the period of twelve months ending on the date of the purchase or to exceed two hundred percent of its quota. »

2. The following subsections (*c*) and (*d*) shall be added to Section 3:

« (*c*) A member's use of the resources of the Fund shall be in accordance with the purposes of the Fund. The Fund shall adopt policies on the use of its resources that will assist members to solve their balance of payments problems in a manner consistent with the purposes of the Fund and that will establish adequate safeguards for the temporary use of its resources. »

« (*d*) A representation by a member under (*a*) above shall be examined by the Fund to determine whether the proposed purchase would be consistent with the provisions of this Agreement and with the

policies adopted under them, with the exception that proposed gold tranche purchases shall not be subject to challenge. »

3. In Section 7. *Repurchase by a member of its currency held by the Fund,* the first sentence of subsection (*b*) shall read:

« (*b*) At the end of each financial year of the Fund, a member shall repurchase from the Fund with each type of monetary reserve, as determined in accordance with Schedule B, part of the Fund's holdings of its currency under the following conditions:

(i) Each member shall use in repurchases of its own currency from the Fund an amount of its monetary reserves equal in value to the following changes that have occurred during the year: one-half of any increase in the Fund's holdings of the member's currency, plus one-half of any increase, or minus one-half of any decrease, in the member's monetary reserves, or, if the Fund's holdings of the member's currency have decreased, one-half of any increase in the member's monetary reserves minus one-half of the decrease in the Fund's holdings of the member's currency. »

4. In Section 7, subsection (*c*) shall read:

« (*c*) None of the adjustments described in (*b*) above shall be carried to a point at which

(i) the member's monetary reserves are below one hundred fifty percent of its quota, or

(ii) the Fund's holdings of its currency are below seventy-five percent of its quota, or

(iii) the Fund's holding of any currency required to be used are above seventy-five percent of the quota of the member concerned, or

(iv) the amount repurchased exceeds twenty-five percent of the quota of the member concerned. »

5. The following subsection (*d*) shall be added to Section 7:

« (*d*) The Fund by an eighty-five percent majority of the total voting power may revise the percentages in (*c*) (i) and (iv) above and revise and supplement the rules in paragraph 1(*c*), (*d*), and (*e*) and paragraph 2(*b*) of Schedule B. »

6. In Section 8. *Charges,* subsection (*a*) shall read:

« (*a*) Any member buying the currency of another member from the Fund in exchange for its own currency shall pay, in addition to the parity price, a service charge uniform for all members of not less than one-half percent and not more than one percent, as determined by the Fund, provided that the Fund in its discretion may levy a service charge of less than one-half percent on gold tranche purchases. »

7. The following Section shall be added to Article V:

« Section 9. *Remuneration*

(*a*) The Fund shall pay remuneration, at a rate uniform for all members, on the amount by which seventy-five percent of a member's quota exceeded the average of the Fund's holdings of the member's currency, provided that no account shall be taken of holdings in excess of seventy-five percent of quota. The rate shall be one and one-half percent per annum, but the Fund in its discretion may increase or reduce this rate, provided that a three-fourths majority of the total voting power shall be required for any increase above two percent per annum or reduction below one percent per annum.

(*b*) Remuneration shall be paid in gold or a member's own currency as determined by the Fund. »

F

ARTICLE VI

CAPITAL TRANSFERS

1. Section 1. *Use of Fund's resources for capital transfers,* subsection (*a*) shall read:

« (*a*) A member may not use the Fund's resources to meet a large or sustained outflow of capital except as provided in Section 2 of this Article, and the Fund may request a member to exercise controls to prevent such use of the resources of the Fund. If, after receiving such a request, a member fails to exercise appropriate controls, the Fund may declare the member ineligible to use the resources of the Fund. »

2. Section 2 shall read:

« Section 2. *Special provisions for capital transfers*

A member shall be entitled to make gold tranche purchases to meet capital transfers. »

G

ARTICLE XII

ORGANIZATION AND MANAGEMENT

1. In Section 2. *Board of Governors,* subsection (*b*) (ii) and (iii) shall read:

« (ii) Approve a revision of quotas, or to decide on the payment, or on the mitigation of the effects of payment, of increases in quotas proposed as the result of a general review of quotas. »

« (iii) Approve a uniform change in the par values of the currencies of all members, or to decide when such a change is made that the provisions relating to the maintenance of gold value of the Fund's assets shall not apply. »

2. The following shall be added to Section 2 (*b*):

« (ix) Revise the provisions on repurchase or to revise and supplement the rules for the distribution of repurchases among types of reserves. »

« (x) Make transfers to general reserve from any special reserve. »

3. The title of Section 6 shall read:

« *Reserves and distribution of net income* »

4. In Section 6, subsection (*b*) shall read:

« (*b*) If any distribution is made of the net income of any year, there shall first be distributed to members eligible to receive remuneration under Article V, Section 9, for that year an amount by which two

percent per annum exceeded any remuneration that has been paid for that year. Any distribution of the net income of that year beyond that amount shall be made to all members in proportion to their quotas. Payments to each member shall be made in its own currency. »

5. The following subsection (*c*) shall be added to Section 6:

« (*c*) The Fund may make transfers to general reserve from any special reserve. »

H

ARTICLE XVIII

INTERPRETATION

Article XVIII (*b*) shall read:

« (*b*) In any case where the Executive Directors have given a decision under (*a*) above, any member may require, within three months from the date of the decision, that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Any question referred to the Board of Governors shall be considered by a Committee on Interpretation of the Board of Governors. Each Committee member shall have one vote. The Board of Governors shall establish the membership, procedures, and voting majorities of the Committee. A decision of the Committee shall be the decision of the Board of Governors unless the Board by an eighty-five percent majority of the total voting power decides otherwise. Pending the result of the reference to the Board the Fund may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Executive Directors. »

I

ARTICLE XIX

EXPLANATION OF TERMS

1. Article XIX (*a*) shall read:

« (*a*) A member's monetary reserves means its official holdings of gold, of convertible currencies of other members, and of the currencies of such non-members as the Fund may specify. »

2. Article XIX (*e*) shall read:

« (*e*) The sums deemed to be official holdings of other official institutions and other banks under (*c*) above shall be included in the member's monetary reserves. »

3. The following shall be added to Article XIX:

« (*j*) Gold tranche purchase means a purchase by a member of the currency of another member in exchange for its own currency which does not cause the Fund's holdings of the member's currency to exceed one hundred percent of its quota, provided that for the purposes of this definition the Fund may exclude purchases and holdings under policies on the use of its resources for compensatory financing of export fluctuations. »

J

ARTICLE XX

FINAL PROVISIONS

The title of Article XX shall read:

« INAUGURAL PROVISIONS »

K

The following Articles XXI through XXXII shall be added after Article XX:

ARTICLE XXI

SPECIAL DRAWING RIGHTS

Section 1. *Authority to allocate special drawing rights*

To meet the need, as and when it arises, for a supplement to existing reserve assets, the Fund is authorized to allocate special drawing rights to members that are participants in the Special Drawing Account.

Section 2. *Unit of value*

The unit of value of special drawing rights shall be equivalent to 0.888 671 gram of fine gold.

ARTICLE XXII

GENERAL ACCOUNT AND SPECIAL DRAWING ACCOUNT

Section 1. *Separation of operations and transaction*

All operations and transactions involving special drawing rights shall be conducted through the Special Drawing Account. All other operations and transaction of the Fund authorized by or under this Agreement shall be conducted through the General Account. Operations and transactions pursuant to Article XXIII, Section 2, shall be conducted through the General Account as well as the Special Drawing Account.

Section 2. *Separation of assets and property*

All assets and property of the Fund shall be held in the General Account, except that assets and property acquired under Article XXVI, Section 2, and Articles XXX and XXXI and Schedules H and I shall be held in the Special Drawing Account. Any assets or property held in one Account shall not be available to discharge or meet the liabilities, obligations, or losses of the Fund incurred in the conduct of the operations and transactions of the other Account, except that the expenses of conducting the business of the Special Drawing Account shall be paid by the Fund from the General Account which shall be reimbursed from time to time by assessments under Article XXVI, Section 4, made on the basis of a reasonable estimate of such expenses.

Section 3. *Recording and information*

All changes in holdings of special drawing rights shall take effect only when recorded by the Fund in the Special Drawing Account. Participants shall notify the Fund of the provisions of this Agreement under which special drawing rights are used. The Fund may require participants to furnish it with such other information as it deems necessary for its functions.

ARTICLE XXIII

PARTICIPANTS AND OTHER HOLDERS OF SPECIAL DRAWING RIGHTS

Section 1. *Participants*

Each member of the Fund that deposits with the Fund an instrument setting forth that it undertakes all the obligations of a participant in the Special Drawing Account in accordance with its law and that it has taken all steps necessary to enable it to carry out all of these obligations shall become a participant in the Special Drawing Account as of the date the instrument is deposited, except that no member shall become a participant before Articles XXI through XXXII and Schedules F through I have entered into force and instruments have been deposited under this Section by members that have at least seventy-five percent of the total of quotas.

Section 2. *General Account as a holder*

The Fund may accept and hold special drawing rights in the General Account and use them, in accordance with the provisions of this Agreement.

Section 3. *Other holders*

The Fund by an eighty-five percent majority of the total voting power may prescribe:

(i) as holders, non-members, members that are non-participants, and institutions that perform functions of a central bank for more than one member;

(ii) the terms and conditions on which these holders may be permitted to accept, hold, and use special drawing rights, in operations and transactions with participants; and

(iii) the terms and conditions on which participants may enter into operations and transactions with these holders.

The terms and conditions prescribed by the Fund for the use of special drawing rights by prescribed holders and by participants in operations and transactions with them shall be consistent with the provisions of this Agreement.

ARTICLE XXIV

ALLOCATION AND CANCELLATION OF SPECIAL DRAWING RIGHTS

Section 1. *Principles and considerations governing allocation and cancellation*

(*a*) In all its decisions with respect to the allocation and cancellation of special drawing rights the Fund shall seek to meet the long-term global need, as and when it arises, to supplement existing reserve assets in such manner as will promote the attainment of its purposes and will avoid economic stagnation and deflation as well as excess demand and inflation in the world.

(*b*) The first decision to allocate special drawing rights shall take into account, as special considerations, a collective judgment that there is a global need to supplement reserves, and the attainment of a better balance of payments equilibrium, as well as the likelihood of a better working of the adjustment process in the future.

Section 2. *Allocation and cancellation*

(*a*) Decisions of the Fund to allocate or cancel special drawing rights shall be made for basic periods which shall run consecutively and shall be five years in duration. The first basic period shall begin on the date of the first decision to allocate special drawing rights or such later date as may be specified in that decision. Any allocations or cancellations shall take place at yearly intervals.

(*b*) The rates at which allocations are to be made shall be expressed as percentages of quotas on the date of each decision to allocate. The rates at which special drawing rights are to be cancelled shall be expressed as percentages of net cumulative allocations of special drawing rights on the date of each decision to cancel. The percentages shall be the same for all participants.

(*c*) In its decision for any basic period the Fund may provide, notwithstanding (*a*) and (*b*) above, that:

(i) the duration of the basic period shall be other than five years; or

(ii) the allocations or cancellations shall take place at other than yearly intervals; or

(iii) the basis for allocations or cancellations shall be the quotas or net cumulative allocations on dates other than the dates of decisions to allocate or cancel.

(*d*) A member that becomes a participant after a basic period starts shall receive allocations beginning with the next basic period in which allocations are made after it becomes a participant unless the Fund decides that the new participant shall start to receive allocations beginning with the next allocation after it becomes a participant. If the Fund decides that a member that becomes a participant during a basic period shall receive allocations during the remainder of that basic period and the participant was not a member on the dates established under (*b*) or (*c*) above, the Fund shall determine the basis on which these allocations to the participant shall be made.

(*e*) A participant shall receive allocations of special drawing rights made pursuant to any decision to allocate unless:

(i) the governor for the participant did not vote in favor of the decision; and

(ii) the participant has notified the Fund in writing prior to the first allocation of special drawing rights under that decision that it does not wish special drawing rights to be allocated to it under the decision. On the request of a participant, the Fund may decide to terminate the effect of the notice with respect to allocations of special drawing rights subsequent to the termination.

(*f*) If on the effective date of any cancellation the amount of special drawing rights held by a participant is less than its share of the special drawing rights that are to be cancelled, the participant shall eliminate its negative balance as promptly as its gross reserve position permits and shall remain in consultation with the Fund for this purpose. Special drawing rights acquired by the participant after the effective date of the cancellation shall be applied against its negative balance and cancelled.

Section 3. *Unexpected major developments*

The Fund may change the rates or intervals of allocation or cancellation during the rest of a basic period

or change the length of a basic period or start a new basic period, if at any time Fund finds it desirable to do so because of unexpected major developments.

Section 4. *Decisions on allocations and cancellations*

(*a*) Decisions under Section 2 (*a*), (*b*), and (*c*) or Section 3 of this Article shall be made by the Board of Governors on the basis of proposals of the Managing Director concurred in by the Executive Directors.

(*b*) Before making any proposal, the Managing Director, after having satisfied himself that it will be consistent with the provisions of Section 1 (*a*) of this Article, shall conduct such consultations as will enable him to ascertain that there is broad support among participants for the proposal. In addition, before making a proposal for the first allocation, the Managing Director shall satisfy himself that the provisions of Section 1 (*b*) of this Article have been met and that there is broad support among participants to begin allocations; he shall make a proposal for the first allocation as soon after the establishment of the Special Drawing Account as he is so satisfied.

(*c*) The Managing Director shall make proposals:

(i) not later than six months before the end of each basic period;

(ii) if no decision has been taken with respect to allocation or cancellation for a basic period, whenever he is satisfied that the provisions of (*b*) above have been met;

(iii) when, in accordance with Section 3 of this Article, he considers that it would be desirable to change the rate or intervals or allocation or cancellation or change the length of a basic period or start a new basic period; or

(iv) within six months of a request by the Board of Governors or the Executive Directors;

provided that, if under (i), (iii), or (iv) above the Managing Director ascertains that there is no proposal which he considers to be consistent with the provisions of Section 1 of this Article that has broad support among participants in accordance with (*b*) above, he shall report to the Board of Governors and to the Executive Directors.

(*d*) A majority of eighty-five percent of the total voting power shall be required for decisions under Section 2 (*a*), (*b*), and (*c*) or Section 3 of this Article except for decisions under Section 3 with respect to a decrease in the rates of allocation.

Article XXV

OPERATIONS AND TRANSACTIONS IN SPECIAL DRAWING RIGHTS

Section 1. *Use of special drawing rights*

Special drawing rights may be used in the operations and transactions authorized by or under this Agreement.

Section 2. *Transactions between participants*

(*a*) A participant shall be entitled to use its special drawing rights to obtain an equivalent amount of currency from a participant designated under Section 5 of this Article.

(*b*) A participant, in agreement with another participant, may use its special drawing rights:

(i) to obtain an equivalent amount of its own currency held by the other participant; or

(ii) to obtain an equivalent amount of currency from the other participant in any transactions, prescribed by the Fund, that would promote reconstitution by the other participant under Section 6(*a*) of this Article; prevent or reduce a negative balance of the other participant; offset the effect of a failure by ther other participant to fulfill the expectation in Section 3(*a*) of this Article; or bring the holdings of special drawing rights by both participants closer to their net cumulative allocations. The Fund by an eighty-five percent majority of the total voting power may prescribe additional transactions or categories of transactions under this provision. Any transactions or categories of transactions prescribed by the Fund under this subsection (*b*)(ii) shall be consistent with the other provisions of this Agreement and with the proper use of special drawing rights in accordance with this Agreement.

(*c*) A participant that provides currency to a participant using special drawing rights shall receive an equivalent amount of special drawing rights.

Section 3. *Requirement of need*

(*a*) In transactions under Section 2 of this Article, except as otherwise provided in (*c*) below, a participant will be expected to use its special drawing rights only to meet balance of payments needs or in the light of developments in its official holdings of gold, foreign exchange, and special drawing rights, and its reserve position in the Fund, and not for the sole purpose of changing the composition of the foregoing as between special drawing rights and the total of gold, foreign exchange, and reserve position in the Fund.

(*b*) The use of special drawing rights shall not be subject to challenge on the basis of the expectation in (*a*) above, but the Fund may make representations to a participant that fails to fulfill this expectation. A participant that persists in failing to fulfill this expectation shall be subject to Article XXIX, Section 2(*b*).

(*c*) Participants may use special drawing rights without fulfilling the expectation in (*a*) above to obtain an equivalent amount of currency from another participant in any transactions, prescribed by the Fund, that would promote reconstitution by the other participant under Section 6(*a*) of this Article; prevent or reduce a negative balance of the other participant; offset the effect of a failure by the other participant to fulfill the expectation in (*a*) above; or bring the holdings of special drawing rights by both participants closer to their net cumulative allocations.

Section 4. *Obligation to provide currency*

A participant designated by the Fund under Section 5 of this Article shall provide on demand currency convertible in fact to a participant using special drawing rights under Section 2(*a*) of this Article. A participant's obligation to provide currency shall not extend beyond the point at which its holdings of special drawing rights in excess of its net cumulative allocation are equal to twice its net cumulative allocation or such higher limit as may be agreed between a participant and the Fund. A participant may provide currency in excess of the obligatory limit or any agreed higher limit.

Section 5. *Designation of participants to provide currency*

(*a*) The Fund shall ensure that a participant will be able to use its special drawing rights by designating participants to provide currency for specified amounts of special drawing rights for the purposes of Sections 2(*a*) and 4 of this Article. Designations shall be made in accordance with the following general principles supplemented by such other principles as the Fund may adopt from time to time:

(i) A participant shall be subject to designation if its balance of payments and gross reserve position is sufficiently strong, but this not preclude the possibility that a participant with a strong reserve position will be designated even though it has a moderate balance of payments deficit. Participants shall be designated in such manner as will promote over time a balanced distribution of holdings of special drawing rights among them.

(ii) Participants shall be subject to designation in oder to promote reconstitution under Section 6(*a*) of this Article; to reduce negative balances in holdings of special drawing rights; or to offset the effect of failures to fulfill the expectation in Section 3(*a*) of this Article.

(iii) In designating participants the Fund normally shall give priority to those that need to acquire special drawing rights to meet the objectives of designation under (ii) above.

(*b*) In order to promote over time a balanced distribution of holdings of special drawing rights under (*a*) (i) above, the Fund shall apply the rules for designation in Schedule F or such rules as may be adopted under (*c*) below.

(*c*) The rules for designation shall be reviewed before the end of the first and each subsequent basic period and the Fund may adopt new rules as the result of a review. Unless new rules are adopted, the rules in force at the time of the review shall continue to apply.

Section 6. *Reconstitution*

(*a*) Participants that use their special drawing rights shall reconstitute their holdings of them in accordance with the rules for reconstitution in Schedule G or such rules as may be adopted under (*b*) below.

(*b*) The rules for reconstitution shall be reviewed before the end of the first and each subsequent basic period and new rules shall be adopted if necessary. Unless new rules are adopted or a decision is made to abrogate rules for reconstitution, the rules in force at the time of the review shall continue to apply. An eighty-five percent majority of the total voting power shall be required for decisions to adopt, modify, or abrogate the rules for reconstitution.

Section 7. *Operations and transactions through the General Account*

(*a*) Special drawing rights shall be included in a member's monetary reserves under Article XIX for the purposes of Article III, Section 4(*a*), Article V, Section 7(*b*) and (*c*), Article V, Section 8(*f*), and Schedule B, paragraph 1. The Fund may decide that in calculating monetary reserves and the increase in monetary reserves during any year for the purpose of Article V, Section 7(*b*) and (*c*), no account shall be taken of any increase of decrease in those monetary reserves which is due to allocations or cancellations of special drawing rights during the year.

(*b*) The Fund shall accept special drawing rights:

(i) in repurchases accruing in special drawing rights under Article V, Section 7(*b*); and

(ii) in reimbursement pursuant to Article XXVI, Section 4.

(*c*) The Fund may accept special drawing rights to the extent it may decide:

(i) in payment of charges; and

(ii) in repurchases other than those under Article V, Section 7(*b*), in proportions which, as far as feasible, shall be the same for all members.

(*d*) The Fund, if it deems such action appropriate to replenish its holdings of a participant's currency and after consultation with that participant on alternative ways of replenishment under Article VII, Section 2, may require that participant to provide its currency for special drawing rights held in the General Account subject to Section 4 of this Article. In replenishing with special drawing rights, the Fund shall pay due regard to the principles of designation under Section 5 of this Article.

(*e*) To the extent that a participant may receive special drawing rights in a transaction prescribed by the Fund to promote reconstitution by it under Section 6(*a*) of this Article, prevent or reduce a negative balance, or offset the effect of a failure by it to fulfill the expectation in Section 3(*a*) of this Article, the Fund may provide the participant with special drawing rights held in the General Account for gold or currency acceptable to the Fund.

(*f*) In any of the other operations and transactions of the Fund with a participant conducted through the General Account the Fund may use special drawing rights by agreement with the participant.

(*g*) The Fund may levy reasonable charges uniform for all participants in connection with operations and transactions under this Section.

Section 8. *Exchange rates*

(*a*) The exchange rates for operations or transactions between participants shall be such that a participant using special drawing rights shall receive the same value whatever currencies might be provided and whichever participants provide those currencies, and the Fund shall adopt regulations to give effect to this principle.

(*b*) The Fund shall consult a participant on the procedure for determining rates of exchange for its currency.

(*c*) For the purpose of this provision the term participant includes a terminating participant.

ARTICLE XXVI

SPECIAL DRAWING ACCOUNT INTEREST AND CHARGES

Section 1. *Interest*

Interest at the same rate for all holders shall be paid by the Fund to each holder on the amount of its holdings of special drawing rights. The Fund shall pay the amount due to each holder whether or not sufficient charges are received to meet the payment of interest.

Section 2. *Charges*

Charges at the same rate for all participants shall be paid to the Fund by each participant on the amount of its net cumulative allocation of special drawing rights plus any negative balance of the participant or unpaid charges.

Section 3. *Rate of interest and charges*

The rate of interest shall be equal to the rate of charges and shall be one and one-half percent per annum. The Fund in its discretion may increase or reduce this rate, but the rate shall not be greater than two percent or the rate of remuneration decided under Article V, Section 9, whichever is higher, or smaller than one percent or the rate of remuneration decided under Article V, Section 9, whichever is lower.

Section 4. *Assessments*

When it is decided under Article XXII, Section 2, that reimbursement shall be made, the Fund shall levy assessments for this purpose at the same rate for all participants on their net cumulative allocations.

Section 5. *Payment of interest, charges, and assessments*

Interest, charges, and assessments shall be paid in special drawing rights. A participant that needs special drawing rights to pay any charge or assessment shall be obligated and entitled to obtain them, at its option for gold or currency acceptable to the Fund, in a transaction with the Fund conducted through the General Account. If sufficient special drawing rights cannot be obtained in this way, the participant shall be obligated and entitled to obtain them with currency convertible in fact from a participant which the Fund shall specify. Special drawing right acquired by a participant after the date for payment shall be applied against its unpaid charges and cancelled.

ARTICLE XXVII

ADMINISTRATION OF THE GENERAL ACCOUNT AND THE SPECIAL DRAWING ACCOUNT

(*a*) The General Account and the Special Drawing Account shall be administered in accordance with the provisions of Article XII, subject to the following:

(i) The Board of Governors may delegate to the Executive Directors authority to exercise any powers of the Board with respect to special drawing rights except those under Article XXIII, Section 3, Article XXIV, Section 2(*a*), (*b*), and (*c*), and Section 3, the penultimate sentence of Article XXV, Section 2(*b*), Article XXV, Section 6(*b*), and Article XXXI(*a*).

(ii) For meetings of or decisions by Board of Governors on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Account only requests by or the presence and the votes of governors appointed by members that are participants shall be counted for the purpose of calling meetings and determining whether a quorum exists or whether a decision is made by the required majority.

(iii) For decisions by the Executive Directors on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Account only directors appointed or elected by at least one member that is a participant shall be entitled to vote. Each of these directors shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member which is a participant that appointed him or to the members that are participants whose votes counted towards his election. Only the presence of directors appointed or elected by members that are participants and the votes allotted to members that are participants shall be counted for the purpose of determining whether a quorum exists or whether a decision is made by the required majority.

(iv) Questions of the general administration of the Fund, including reimbursement under Article XXII, Section 2, and any question whether a matter pertains to both Accounts or exclusively to the Special Drawing Account shall be decided as if they pertained exclusively to the General Account. Decisions with respect to the acceptance and holding of special drawing rights in the General Account and the use of them, and other decisions affecting the operations and transactions conducted through both the General Account and the Special Drawing Account shall be made by the majorities required for decisions on matters pertaining exclusively to each Account. A decision on a matter pertaining to the Special Drawing Account shall so indicate.

(*b*) In addition to the privileges and immunities that are accorded under Article IX of this Agreement, no tax of any kind shall be levied on special drawing rights or on operations or transaction in special drawing rights.

(*c*) A question of interpretation of the provision of this Agreement on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Account shall be submitted to the Executive Directors pursuant to Article XVIII(*a*) only on the request of a participant. In any case where the Executive Directors have given a decision on a question of interpretation pertaining exclusively to the Special Drawing Account only a participant may require that the question be referred to the Board of Governors under Article XVIII(*b*). The Board of Governors shall decide whether a governor appointed by a member that is not a participant shall be entitled to vote in the Committee on Interpretation on questions pertaining exclusively to the Special Drawing Account.

(*d*) Whenever a disagreement arises between the Fund and a participant that has terminated its participation in the Special Drawing Account or between the Fund and any participant during the liquidation of the Special Drawing Account with respect to any matter arising exclusively from participation in the Special Drawing Account, the disagreement shall be submitted to arbitration in accordance with the procedures in Article XVIII(*c*).

ARTICLE XXVIII

GENERAL OBLIGATIONS OF PARTICIPANTS

In addition to the obligations assumed with respect to special drawing rights under other Articles of this Agreement, each participant undertakes to collaborate with the Fund and with other participants in order to facilitate the effective functioning of the Special Drawing Account and the proper use of special drawing rights in accordance with this Agreement.

ARTICLE XXIX

SUSPENSION OF TRANSACTIONS IN SPECIAL DRAWING RIGHTS

Section 1. *Emergency provisions*

In the event of an emergency or the development of unforeseen circumstances threatening the operations of the Fund with respect to the Special Drawing Account, the Executive Directors by unanimous vote may suspend for a period of not more than one hundred twenty days the operation of any of the provisions relating to special drawing rights, and the provision of Article XVI, Section 1(*b*), (*c*), and (*d*), shall then apply.

Section 2. *Failure to fulfill obligations*

(*a*) If the Fund finds that a participant has failed to fulfill its obligations under Article XXV, Section 4, the right of the participant to use its special drawing rights shall be suspended unless the Fund otherwise determines.

(*b*) If the Fund finds that a participant has failed to fulfill any other obligation with respect to special drawing rights, the Fund may suspend the right of the participant to use special drawing rights it acquires after the suspension.

(*c*) Regulations shall be adopted to ensure that before action is taken against any participant under (*a*) or (*b*) above, the participant shall be informed immediately of the complaint against it and given an adequate opportunity for stating its case, both orally and in writing. Whenever the participant is thus informed of a complaint relating to (*a*) above, it shall not use special drawing rights pending the disposition of the complaint.

(*d*) Suspension under (*a*) or (*b*) above or limitation under (*c*) above shall not affect a participant's obligation to provide currency in accordance with Article XXV, Section 4.

(*e*) The Fund may at any time terminate a suspension under (*a*) or (*b*) above, provided that a suspension imposed on a participant under (*b*) above for failure to fulfill the obligation under Article XXV, Section 6 (*a*), shall not be terminated until one hundred eighty days after the end of the first calendar quarter during which the participant complies with the rules for reconstitution.

(*f*) The right of a participant to use its special drawing rights shall not be suspended because it has become ineligible to use the Fund's resources under Article IV, Section 6, Article V, Section 5, Article VI, Section 1, or Article XV, Section 2(*a*). Article XV, Section 2, shall not apply because a participant has failed to fulfill any obligations with respect to special drawing rights.

ARTICLES XXX

TERMINATION OF PARTECIPATION

Section 1. *Right to terminate participation*

(*a*) Any participant may terminate its participation in the Special Drawing Account at any time by transmitting a notice in writing to the Fund at its principal office. Termination shall become effective on the date the notice is received.

(*b*) A participant that withdraws from membership in the Fund shall be deemed to have simultaneously terminated its participation in the Special Drawing Account.

Section 2. *Settlement on termination*

(*a*) When a participant terminates its participation in the Special Drawing Account, all operations and transactions by the terminating participant in special drawing rights shall cease except as otherwise permitted under an agreement made pursuant to (*c*) below in order to facilitate a settlement or as provided in Sections 3, 5, and 6 of this Article or in Schedule H. Interest and cherges that accrued to the date of termination and assessments levied before that date but not paid shall be paid in special drawing rights.

(*b*) The Fund shall be obligated to redeem all special drawing rights held by the terminating participant, and the terminating participant shall be obligated to pay to the Fund an amount equal to its net cumulative allocation and any other amounts that may be due and payable because of its participation in the Special Drawing Account. These obligations shall be set off against each other and the amount of special drawing rights held by the terminating participant that is used in the setoff to extinguish its obligation to the Fund shall be cancelled.

(*c*) A settlement shall be made with reasonable dispatch by agreement between the terminating participant and the Fund with respect to any obligation of the terminating participant or the Fund after the setoff in (*b*) above. If agreement on a settlement is not reached promptly the provisions of Schedule H shall apply.

Section 3. *Interest and charges*

After the date of termination the Fund shall pay interest on any outstanding balance of special drawing rights held by a terminating participant and the terminating participant shall pay charges on any outstanding obligation owed to the Fund at the times and rates prescribed under Article XXVI. Payment shall be made in special drawing rights. A terminating participant shall be entitled to obtain special drawing rights with currency convertible in fact to pay charges or assessments in a transaction with a participant specified by the Fund or by agreement from any other holder, or to dispose of speciale drawing rights received as interest in a transaction with any participant designated under Article XXV, Section 5, or by agreement with any other holder.

Section 4. *Settlement of obligation to the Fund*

Gold or currency received by the Fund from a terminating participant shall be used by the Fund to redeem special drawing rights held by participants in proportion to the amount by which each participant's holdings of special drawing rights exceed its net cumulative allocation at the time the gold or currency is received by the Fund. Special drawing rights so redeemed and special drawing rights obtained by a terminating participant under the provisions of this Agreement to meet any installment due under an agreement on settlement or under Schedule H and set off against that installment shall be cancelled.

Section 5. *Settlement of obbligation to a terminating participant*

Whenever the Fund is required to redeem special drawing rights held by a terminating participant, redemption shall be made with currency or gold provided by participants specified by the Fund. These participants shall be specified in accordance with the principles in Article XXV, Section 5. Each specified participant shall provide at its option the currency of the terminating participant or currency convertible in fact or gold to the Fund and shall receive an equivalent amount of special drawing rights. However, a terminating participant may use its special drawing rights to obtain its own currency, currency convertible in fact, or gold from any holder, if the Fund so permits.

Section 6. *General Account transaction*

In order to facilitate settlement with a terminating participant the Fund may decide that a terminating participant shall:

(i) use any special drawing rights held by it after the setoff in Section 2(*b*) of this Article, when they are to be redeemed, in a transaction with the Fund conducted through the General Account to obtain its own currency or currency convertible in fact at the option of the Fund; or

(ii) obtain special drawing rights in a transaction with the Fund conducted through the General Acconut for a currency acceptable to the Fund or gold to meet any charges or installment due under an agreement or the provisions of Schedule H.

ARTICLE XXXI

LIQUIDATION OF THE SPECIAL DRAWING ACCOUNT

(*a*) The Special Drawing Account may not be liquidated except by decision of the Board of Governors. In an emergency, if the Executive Directors decide that liquidation of the Special Drawing Account may be necessary, they may temporarily suspend allocations or cancellations and all transactions in special drawing right pending decision by the Board. A decision by the Board of Governors to liquidate the Fund shall be a decision to liquidate both the General Account and the Special Drawing Account.

(*b*) If the Board of Governors decides to liquidate the Special Drawing Account, all allocations or cancellations and all operations and transactions in special drawing rights and the activities of the Fund with respect to the Special Drawing Account shall cease except those incidental to the orderly discharge of the obligations of participants and of the Fund with respect to special drawing rights, and all obligations of the Fund and of participants under this Agreement with respect to special drawing rights shall cease except those set out in this Article, Article XVIII(*c*), Article XXVI, Article XXVII(*d*), Article XXX and Schedule H, or any agreement reached under Article XXX subject to paragraph 4 of Schedule H, Article XXXII, and Schedule I.

(*c*) Upon liquidation of the Special Drawing Account, interest and charges that accrued to the date of liquidation and assessments levied before that date but not paid shall be paid in special drawing rights. The Fund shall be obligated to redeem all special drawing rights held by holders and each participant shall be obligated to pay the Fund an amount equal to its net cumulative allocation of special drawing rights and such other amounts as may be due and payable because of its participation in the Special Drawing Account.

(*d*) Liquidation of the Special Drawing Account shall be administered in accordance with the provisions of Schedule I.

ARTICLE XXXII

EXPLANATION OF TERMS WITH RESPECT TO SPECIAL DRAWING RIGHTS

In interpreting the provisions of this Agreement with respect to special drawing rights the Fund and its members shall be guided by the following:

(*a*) Net cumulative allocation of special drawing rights means the total amount of special drawing rights allocated to a participant less its share of special drawing rights that have been cancelled under Article XXIV, Section 2(*a*).

(*b*) Currency convertible in fact means:

(1) a participant's currency for which a procedure exists for the conversion of balances of the currency obtained in transactions involving special drawing rights into each other currency for wich such procedure exists, at rates of exchange prescribed under Article XXV, Section 8, and which is the currency of a participant that

(i) has accepted the obligations of Article VIII, Section 2, 3, and 4, or

(ii) for the settlement of international transactions in fact freely buys and sells gold within the limits prescribed by the Fund under Section 2 of Article IV; or

(2) currency convertible into a currency described in paragraph (1) above at rates of exchange prescribed under Article XXV, Section 8.

(*c*) A participant's reserve position in the Fund means the sum of the gold tranche purchases it could make and the amount of any indebtedness of the Fund wich is readily repayable to the participant under a loan agreement.

L

SCHEDULE B

PROVISIONS WITH RESPECT TO REPURCHASE BY A MEMBER OF ITS CURRENCY HELD BY THE FUND

1. Paragraph 1 shall read:

« 1. In determining the extent to which repurchase of a member's currency from the Fund under Article V, Section 7(*b*), shall be made with each convertible currency and each of the other types of monetary reserve, the following rule, subject to 2 below, shall apply:

(*a*) If the member's monetary reserves have not increased during the year, the amount payable to the Fund shall be distributed among all types of reserves in proportion to the member's holdings thereof at the end of the year.

(*b*) If the member's monetary reserves have increased during the year, a part of the amount payable to the Fund equal to one-half of the increase, minus one-half of any decrease in the Fund's holdings of the member's currency that has occurred during the year, shall be distributed among those types of reserves which have increased in proportion to the amount by which each of them has increased. The remainder of the sum payable to the Fund shall be distributed among all types of reserves in proportion to the member's remaining holdings thereof.

(*c*) If after the repurchases required under Article V, Section 7(*b*), had been made, the result would exceed either of the limits specified in Article V, Section 7(*c*)(i) or (ii), the Fund shall require such repurchases to be made by the member proportionately in such manner that these limits will not be exceeded.

(*d*) If after all the repurchases required under Article V, Section 7(*b*), had been made, the result would exceed the limit specified in Article V, Section 7(*c*)(iii), the amount by which the limit would be exceeded shall be discharged in convertible currencies as determined by the Fund without exceeding that limit.

(*e*) If a repurchase required under Article V, Section 7(*b*), would exceed the limit specified in Article V, Section 7(*c*)(iv), the amount by which the limit would be exceeded shall be repurchased at the end of the subsequent financial year or years in such a way that total repurchases under Article V, Section 7(*b*), in any year would not exceed the limit specified in Article V, Section 7(*c*)(iv). »

2. Paragraph 2 shall read:

« 2. (*a*) The Fund shall not acquire the currency of any non-member under Article V, Section 7(*b*) and (*c*).

(*b*) Any amount payable in the currency of a non-member under 1(*a*) or 1(*b*) above shall be paid in the convertible currencies of members as determined by the Fund. »

3. The following paragraphs 5 and 6 shall be added to Schedule B:

« 5. In calculating monetary reserves and the increase in monetary reserves during any year for the purpose of Article V, Section 7(*b*) and (*c*), the Fund may decide in its discretion, on the request of a member, that deductions shall be made for obligations outstanding as the result of transactions between members under a reciprocal facility by which a member agrees to exchange on demand its currency for the currency of the other member up to a maximum amount and on terms requiring that each such transaction be reversed within a specified period not in excess of nine months. »

« 6. In calculating monetary reserves and the increase in monetary reserves for the purpose of Article V, Section 7(*b*) and (*c*), Article XIX(*e*) shall apply except that the following provision shall apply at the end of a financial year if it was in effect at the beginning of that year:

" A member's monetary reserves shall be calculated by deducting from its central holdings the currency liabilities to the Treasuries, central banks, stabilization funds, or similar fiscal agencies of other members or non-members specified under (*d*) above, together with similar liabilities to other official institutions and other banks in the territories of members, or non-members specified under (*d*) above. To these net holdings shall be added the sums deemed to be official holdings of other official institutions and other banks under (*c*) above. " »

M

The following Schedules shall be added after Schedule E:

Schedule F
DESIGNATION

During the first basic period the rules for designation shall be as follows:

(*a*) Participants subject to designation under Article XXV, Section 5(*a*)(i), shall be designated for such amounts as will promote over time equality in the ratios of the participants' holdings of special drawing rights in excess of their net cumulative allocations to their official holdings of gold and fareign exchange.

(*b*) The farmula to give effect to (*a*) above shall be such that participants subject to designation shall be designated:

(i) in proportion to their official holdings of gold and foreign exchange when the ratios described in (*a*) above are equal; and

(ii) in such manner as gradually to reduce the difference between the ratios described in (*a*) above that are low and the ratios that are high.

Schedule G
RECONSTITUTION

1. During the first basic period the rules for reconstitution shall be as follows:

(*a*) (i) A participant shall so use and reconstitute its holdings of special drawing rights that, five years after the first allocation and at the end of each calendar quarter thereafter, the average of its total daily holdings of special drawing rights over the most recent five-year period will be not less than thirty percent of the average of its daily net cumulative allocation of special drawing rights over the same period.

(ii) Two years after the first allocation and at the end of each calendar month thereafter the Fund shall make calculations for each participant so as to ascertain whether and to what extent the participant would need to acquire special drawing rights between the date of the calculation and the end of any five-year period in order to comply with the requirement in (*a*)(*i*) above. The Fund shall adopt regulations with respect to the bases on which these calculations shall be made and with respect to the timing of the designation of participants under Article XXV, Section 5(*a*)(*ii*), in order to assist them to comply with the requirement in (*a*)(*i*) above.

(iii) The Fund shall give special notice to a participant when the calculation under (*a*)(ii) above indicate that it is unlikely that the participant will be able to comply with the requirement in

(*a*)(i) above unless il ceases to use special drawing rights for the rest of the period for which the calculation was made under (*a*)(ii) above.

(iv) A participant that needs to acquire special drawing rights to fulfill this obligation shall be obligated and entitled to obtain them, at its option for gold or currency acceptable to the Fund, in a transaction with the Fund conducted through the General Account. If sufficient special drawing rights to fulfill this obligation cannot be obtained in this way, the participant shall be obligated and entitled to obtain them with currency convertible in fact from a participant which the Fund shall specify.

(*b*) Participants shall also pay due regard to the desirability of pursuing over time a balanced relationship between their holdings of special drawing rights and their holdings of gold and foreign exchange and their reserve positions in the Fund.

2. If a participant fails to comply with the rules for reconstitution, the Fund shall determine whether or not the circumstances justify suspension under Article XXIX, Section 2(*b*).

SCHEDULE H

TERMINATION OF PARTICIPATION

1. If the obligation remaining after the setoff under Article XXX, Section 2(*b*), is to the terminating participant and agreement on settlement between the Fund and the terminating participant is not reached within six months of the date of termination, the Fund shall redeen this balance of special drawing rights in equal half yearly installments within a maximum of five years of the date of termination. The Fund shall redeem this balance as it may determine, either (*a*) by the payment to the terminating participant of the amounts provided by the remaining participants to the Fund in accordance with Article XXX, Section 5, or (*b*) by permitting the terminating participant to use its special drawing rights to obtain its own currency or currency convertible in fact from a participant specified by the Fund, the General Account, or any other holder.

2. If the obligation remaining after the setoff under Article XXX, Section 2(*b*), is to the Fund and agreement on settlement is not reached wihin six months of the date of termination, the terminating participant shall discharge this obligation in equal half-yearly installments within three years of the date of termination or within such longer period as may be fixed by the Fund. The terminating participant shall discharge this obligation, as the Fund may determine, either (*a*) by the payment to the Fund of currency convertible in fact or gold at the option of the terminating participant, or (*b*) by obtaining special drawing rights, in accordance with Article XXX, Section 6, from the General Account or in agreement with a participant specified by the Fund or from any other holder, and the setoff of these special drawing rights against the installment due.

3. Installments under either 1 or 2 above shall fall due six months after the date of termination and at intervals of six months thereafter.

4. In the event of the Special Drawing Account going into liquidation under Article XXXI within six months of the date a participant terminates its participation, the settlement between the Fund and that government shall be made in accordance with Article XXXI and Schedule I.

SCHEDULE I

ADMINISTRATION OF LIQUIDATION
OF THE SPECIAL DRAWING ACCOUNT

1. In the event of liquidation of the Special Drawing Account, participants shall discharge their obligations to the Fund in ten half-yearly installments, or in such longer period as the Fund may decide is needed, in currency convertible in fact and the currencies of participants holding special drawing rights to be redeemed in any installment to the extent of such redemption, as determined by the Fund. Te first half-yearly payment shall be made six months after the decision to liquidate the Special Drawing Account.

2. If it is decided to liquidate the Fund within six months of the date of the decision to liquidate the Special Drawing Account, the liquidation of the Special Drawing Account shall not proceed until special drawing rights held in the General Account have been distributed in accordance with the following rule:

After the distribution made under 2(*a*) of Schedule E, the Fund shall apportion its special drawing rights held in the General Account among all members that are participants in proportion to the amounts due to each participant after the distribution under 2(*a*). To determine the amount due to each member for the purpose of apportioning the remainder of its holdings of each currency under 2(*c*) of Schedule E, the Fund shall deduct the distribution of special drawing rights made under this rule.

3. With the amounts received under 1 above, the Fund shall redeem special drawing rights held by holders in the following manner and order:

(*a*) Special drawing rights held by governments that have terminated their participation more than six months before the date the Board of Governors decides to liquidate the Special Drawing Account shall be redeemed in accordance with the terms of any agreement under Article XXX or Schedule H.

(*b*) Special drawing rights held by holder that are not participants shall be redeemed before those held by participants, and shall be redeemed in proportion to the amount held by each holder.

(*c*) The Fund shall determine the proportion of special drawing rights held by each participant in relation to its net cumulative allocation. The Fund shall first redeem special drawing rights from the participants with the highest proportion until this proportion is reduced to that of the second highest proportion; the Fund shall then redeem the special drawing rights held by these participants in accordance with their net cumulative allocations until the proportions are reduced to that of the third highest proportion; and this process shall be continued until the amount available for redemption is exhausted.

4. Any amount that a participant will be entitled to receive in redemption under 3 above shall be set off against any amount to be paid under 1 above.

5. During liquidation the Fund shall pay interest on the amount of special drawing rights held by holders, and each participant shall pay charges on the net

cumulative allocation of special drawing rights to it less the amount of any payments made in accordance with 1 above. The rates of interest and charges and the time of payment shall be determined by the Fund. Payments of interest and charges shall be made in special drawing rights to the extent possible. A participant that does not hold sufficient special drawing rights to meet any charges shall make the payment with gold or a currency specified by the Fund. Special drawing rights received as charges in amounts needed for administrative expenses shall not be used for the payment of interest, but shall be transferred to the Fund and shall be redeemed first and with the currencies used by the Fund to meet its expenses.

6. While a participant is in default with respect to any payment required by 1 or 5 above, no amounts shall be paid to it in accordance with 2 or 5 above.

7. If after the final payments have been made to participants each participant not in default does not hold special drawing rights in the same proportion to its net cumulative allocation, those participants holding a lower proportion shall purchase from those holding a higher proportion such amount in accordance with arrangements made by the Fund as will make the proportion of their holdings of special drawing rights the same. Each participant in default shall pay to the Fund its own currency in an amount equal to its default. The Fund shall apportion this currency and any residual claims among participants in porpotion to the amount of special drawing rights held by each and these special drawing rights shall be cancelled. The Fund shall then close the books of the Special Drawing Account and all of the Fund's liabilities arising from the allocations of special drawing rights and the administration of the Special Drawing Account shall cease.

8. Each participant whose currency is distributed to other participants under this Schedule guarantees the unrestricted use of such currency at all times for the purchase of goods or for payments of sums due to it or to persons in its territories. Each participant so abligated agrees to compensate other participants for any loss resulting from the difference between the value at which the Fund distributed its currency under this Schedule and the value realized by such participants on disposal of its currency.

ALLEGATO N. 2

Resolution No. 23-5

WHEREAS the Exsecutive Directors have completed their work relating to the establishment in the International Monetary Fund of a new facility based on special drawing rights in order to meet the need, as and when it arises, for a supplement to existing reserve assets, and on improvements in the present rules and practices of the Fund, pursuant to Resolution No. 22-8 of the Board of Governors of the International Monetary Fund at its Twenty-Second Annual Meeting in Rio de Janeiro; and

WHEREAS the Executive Directors have prepared a Report setting forth proposals for modifications in the Articles of Agreement of the International Monetary Fund for the purpose of establishing the new facility and giving effect to certain modifications in the present rules and practices of the Fund; and

WHEREAS the Chairman of the Board of Governors has requested the Secretary of the Fund to bring the proposals of the Executive Directors before the Board of Governors; and.

WHEREAS the Report of the Executive Directors setting forth their proposals has been submitted to the Board of Governors by the Secretary of the Fund; and

WHEREAS the Executive Directors have requested the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund;

NOW, THEREFORE, the Board of Governors, noting the said Report of the Executive Directors, hereby RESOLVES that:

1. The Proposed Amendment to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund set forth in the attachment to this Resolution is approved.

2. The Secretary of the Fund is directed to ask, by letter or telegram, all members of the Fund whether they accept, in accordance with the provisions of Article XVII, the Proposed Amendment to the Article of Agreement as set forth in the attachment to this Resolution.

3. The circular letter or telegram to be sent to all members in accordance with 2 above shall specify that the Proposed Amendment to the Articles of Agreement set forth in the attachment to this Resolution shall enter into force for all members as of date on which the Fund certifies, by formal communication addressed to all members, that three-fifths of the members having four-fifths of the total voting power, have accepted the modifications.

ALLEGATO N. 3

International Monetary Fund

EBD/68/84

June 3, 1968

To: Members of the Exsecutive Board

From: The Acting Secretary

SUBJECT: Proposed Amendment of the Article of Agreement - Voting Result on Board of Governors Resolution

In accordance with Executive Board Decision No. 2493-(68/74), April 16, 1968, the Acting Secretary has canvassed the votes cast by Governors on the Resolution submitted to the Board of Governors by mail on April 17, 1968 with respect to the Proposed Amendment of the Article of Agreement for the purpose of establishing a new facility based on special drawing rights in the Fund and giving effect to cetain changes in the present rules and practices of the Fund.

The voting has been completed. A total of 216,155 votes were validly cast by 84 members in favor of the Resolution. The votes of each member are shown on the attached table.

Under Section 13 of the By-Laws, the replies of a simple majority of the Governors (54) exercising two thirds (158,823) of the total voting power (238,235) are required for a quorum. Article XII, Section 5 (*d*) provides that, except as otherwise specifically provided, all decision of the Fund shall be made by a majority of

the votes cast. These requirements have been met, and, accordingly, the Resolution is adopted by the Board of Governors, effective May 31, 1968. The Resolution will be designated No. 23-5.

The ballots and all correspondence relating to the voting are available for inspection in the Secretary's Department.

This report will be placed on the agenda of EBM/68 /94, June 3, 1968 for the approval of the Executive Directors, after which all members will be notified of the adoption of the Resolution in accordance with the procedures set forth in Part III of the Report by the Executive Directors.

Country	Votes
Afghanistan	540
Argentina	3,750
Australia	5,250
Austria	2,000
Belgium	4,470
Bolivia	540
Brazil	3,750
Burma	630
Canada	7,650
Ceylon	1,030
Chile	1,500
China	5,750
Colombia	1,500
Congo, Dem. Rep. of	820
Costa Rica	500
Cyprus	400
Denmark	1,880
Dominican Republic	542
Ecuador	500
El Salvador	500
Ethiopia	440
Finland	1,500
Germany	12,250
Ghana	940
Greece	1,250
Guatemala	500
Guyana	400
Haiti	400
Honduras	440
Iceland	400
India	7,750
Indonesia	2,320
Iran	1,500
Iraq	1,050
Ireland	1,050
Israel	1,150
Italy	6,500
Jamaica	550
Japan	7,500
Jordan	410
Kenya	570
Korea	750
Kuwait	750
Laos	325
Lebanon	340
Liberia	450
Libya	440
Luxembourg	416
Malawi	362
Malaysia	1,400
Mexico	2,950
Marocco	1,078
Nepal	350
Netherlands	5,450
New Zealand	1,820
Nicaragua	440
Nigeria	1,250
Norway	1,750
Pakistan	2,130
Panama	362
Paraguay	440
Peru	1,100
Philippines	1,350
Portugal	1,000
Rwanda	400
Sierra Leone	400
Singapore	550
Somalia	400
Spain	2,750
Sudan	820
Sweden	2,500
Tanzania	570
Thailand	1,200
Trinidad & Tobago	690
Turkey	1,330
Uganda	570
United Arab Republic	1,750
United Kingdom	24,650
United States	51,850
Uruguay	800
Venezuela	2.750
Viet-Nam	640
Yugoslavia	1,750
Zambia	750
Total affirmative votes	216,155
1) Votes not cast	19,128
2) Abstensions recorded	2,952
	22.080
Total votes	238,235

1) Algeria, Burundi, Cameroon, Chad, Congo (Brazzaville), Dahomey, France, Gabon, The Gambia, Guinea, Ivory Coast, Malagasy Republic, Mauritania, Niger, Saudi Arabia, Senegal, Tunisia, Upper Volta. Affirmative votes from Mali and the Syrian Arab Republic could not be counted because of technical reasons.

2) Central African Republic, South Africa, Togo.

ALLEGATO N. 4

June 3, 1968

From: International Monetary Fund

To: Ministro Tesoro

ROME

(1) — Reference my letter of April 17, 1968 stop I have the honor to inform you that the Board of Governors has approved the quote Proposed Amendment to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund prepared pursuant to Board of Governors Resolution No. 22-8 unquote by the adoption of the Resolution which is Annex to the Report of the Executive Directors to the Board of Governors entitled quote establishment of a facility based on Special Drawing Rights in the International Monetary Fund and modifications in the rules and practices of the Fund unquote communicated to you with that letter stop The Resolution adopted will be cited as Resolution No. 23-5

(2) — Pursuant to Article XVII of the Articles of Agreement of the Fund and Resolution No. 23-5 comma I have been directed to ask whether as a Fund member your Government accepts the Proposed Amendment communicated to it in the report referred to above

(3) — In accordance with Article VII and the terms of Resolution No. 23-5 the Proposed Amendment will enter into force for all members as of the date the Fund certifies by formal communication addressed to all members that three fifths of the members having four fifths of the total voting power have accepted the Proposed Amendment as required by that Article stop

For your information this procedure is detailed in Part III of the Report of the Executive Directors on the Proposed Amendment enclosed in my letter of April 17 —

HEBBARD - *Secretary Interfund*

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese qui sopra riportato.*

ALLEGATO N. 1

Proposta di emendamento all'accordo del Fondo monetario internazionale redatto in base alla risoluzione n. 22-8 del Consiglio dei governatori.

A

ARTICOLO INTRODUTTIVO.

Il testo dell'articolo introduttivo è modificato come segue:

« 1) Il Fondo monetario internazionale è costituito e funzionerà in conformità alle norme del presente Accordo quali sono state adottate in origine e quali risultano modificate successivamente al fine di predisporre uno strumento di facilitazione creditizia basato su diritti speciali di prelievo e di effettuare talune altre modifiche.

2) Per consentire al Fondo di effettuare le proprie operazioni e transazioni, esso terrà un Conto generale e un Conto speciale di prelievo. La qualità di membro del Fondo attribuirà il diritto di partecipazione al Conto speciale di prelievo.

3) Le operazioni e le transazioni autorizzate dal presente accordo verranno effettuate attraverso il Conto generale, a meno che non si tratti di operazioni e transazioni concernenti i diritti speciali di prelievo che verranno effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo ».

B

ARTICOLO I.

SCOPI

1. — L'articolo I 5) è modificato come segue:

« 5) assicurare ai paesi membri, prendendo le opportune cautele, la disponibilità temporanea di risorse del Fondo, fornendo loro in tal modo la possibilità di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti senza dover ricorrere a misure che rischierebbero di compromettere la prosperità nazionale o internazionale ».

2. — L'ultima frase dell'articolo I è modificata come segue:

« In tutte le sue politiche e decisioni, il Fondo si ispirerà agli scopi enunciati in questo articolo ».

C

ARTICOLO III.

QUOTE E SOTTOSCRIZIONI

1. — La sezione 2 è modificata come segue:

« SEZIONE 2. - *Revisione delle quote.*

Ad intervalli massimi di cinque anni, il Fondo effettuerà una revisione generale delle quote dei paesi membri e, qualora lo ritenga opportuno, ne proporrà la modifica. Esso potrà anche, sempre che lo ritenga opportuno, prendere in considerazione, in qualunque altro momento, su richiesta del paese membro interessato, la modifica della sua quota. Per qualsiasi modifica delle quote proposte a seguito di una revisione generale, sarà necessaria una maggiorazione dell'85 per cento dei voti complessivi e per qualunque altra modifica sarà necessaria una maggioranza di quattro quinti dei voti complessivi. Nessuna quota sarà modificata senza il consenso del paese membro interessato ».

2. — Il seguente comma *c*) sarà aggiunto alla sezione 4.

Versamenti in caso di modifica delle quote.

« *c*) Per qualsiasi decisione relativa al versamento degli aumenti delle quote, proposti a seguito di una revisione generale o all'attenuazione degli effetti di questo versamento, sarà necessaria una maggiorazione dell'85 per cento dei voti complessivi ».

D

ARTICOLO IV.

PARITA' DELLE MONETE

1. — La sezione 7 è modificata come segue:

« SEZIONE 7. - *Modifiche uniformi di parità monetaria.*

Nonostante il disposto della sezione 5 *b*) di questo articolo, il Fondo può, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, effettuare modifiche proporzionali uniformi nella parità delle monete di tutti i paesi membri. Tuttavia, la parità della moneta di un paese membro non potrà essere modificata ai sensi di questa disposizione qualora, entro 72 ore dalla decisione del Fondo, il paese membro informi il Fondo di essere contrario alla modifica della parità della moneta secondo tale decisione ».

2. — Il comma *d*) della sezione 8, *Conservazione del valore aureo delle attività del Fondo*, è modificato come segue:

« *d*) Le disposizioni di questa sezione si applicheranno in caso di una modifica uniforme e proporzionale nelle parità monetarie di tutti i paesi membri, a meno che all'atto dell'effettuazione di detta modifica, il Fondo non decida altrimenti a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi ».

E

ARTICOLO V.

OPERAZIONI COL FONDO

1. — Il comma *a*), capoverso terzo della sezione 3, *Condizioni che regolano l'uso delle risorse del Fondo*, è modificato come segue:

« 3) che l'acquisto proposto venga effettuato contro quota-oro oppure non abbia l'effetto di accrescere la disponibilità del Fondo nella valuta del paese membro

acquirente in misura superiore al 25 per cento della sua quota nel periodo di dodici mesi precedente l'acquisto, o di portare tali disponibilità ad eccedere il 200 per cento della quota del paese membro ».

2. — I seguenti comma *c*) e *d*) saranno aggiunti alla sezione 3:

« *c*) L'utilizzo delle risorse del Fondo da parte dei paesi membri sarà conforme agli scopi del Fondo. Il Fondo adotterà, nell'utilizzo delle proprie risorse, politiche suscettibili di aiutare i paesi membri a risolvere i loro problemi di bilance dei pagamenti in modo conforme agli scopi del Fondo, e che consentano di salvaguardare in modo adeguato il carattere temporaneo dell'utilizzo delle proprie risorse ».

« *d*) Il Fondo prenderà in esame qualunque dichiarazione fatta da un paese membro in conformità al comma *a*) di cui sopra per stabilire se l'acquisto proposto sia conforme alle disposizioni del presente Accordo ed alle politiche adottate ai sensi di tali disposizioni, tenendo presente che non potranno essere contestati acquisti proposti nella quota-oro ».

3. La prima frase del comma *b*) della sezione 7, *Riacquisto da parte di un paese membro della propria moneta in possesso del Fondo*, è modificata come segue:

« *b*) Alla fine di ogni esercizio finanziario del Fondo, ciascun paese membro riacquisterà dal Fondo, ricorrendo a qualunque tipo di riserva monetaria, secondo le disposizioni dell'allegato *B*, una parte delle disponibilità del Fondo nella sua moneta alle seguenti condizioni:

1) ogni membro utilizzerà, nel riacquisto della propria valuta dal Fondo, un importo delle sue riserve monetarie pari in valore ai seguenti mutamenti intervenuti nel corso dell'esercizio: la metà di ogni aumento verificatosi nelle disponibilità del Fondo nella sua valuta, più metà dell'aumento, o meno metà della diminuzione, verificatasi nelle riserve monetarie del paese membro; oppure, se le disponibilità del Fondo nella sua valuta sono diminuite, la metà dell'aumento delle sue riserve monetarie meno la metà della diminuzione delle disponibilità del Fondo nella valuta di tale paese membro ».

4. — Il comma *c*) della sezione 7 è modificato come segue:

« L'effettuazione dei conguagli indicati al comma *b*) di cui sopra non deve essere portata ad un punto in cui:

1) le riserve monetarie di un paese membro siano al disotto del 150 per cento della sua quota, ovvero

2) la disponibilità del Fondo nella valuta del paese membro sia inferiore al 75 per cento della sua quota, ovvero

3) le disponibilità del Fondo in qualsiasi valuta che debba essere usata per il riacquisto, siano superiori al 75 per cento della quota del paese membro interessato;

4) l'ammontare riacquistato sia superiore al 25 per cento della quota del paese membro interessato ».

5. — Il seguente comma *d*) sarà aggiunto alla sezione 7:

d) Il Fondo può, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, rivedere le percentuali stabilite al comma *c*) primo e quarto di cui sopra nonchè rivedere e completare le norme enunciate nei paragrafi 1, comma *c*), *d*) ed *e*) e 2, comma *b*) dell'allegato *B*.

6. — Il comma *a*) della sezione 8, *Provvigioni*, è modificato come segue:

« *a*) Il paese membro che acquisti dal Fondo valuta di un altro paese membro in cambio della propria pagherà, in aggiunta al prezzo di parità, una provvigione, uguale per tutti i paesi membri, che non sarà né inferiore a 0,5 per cento né superiore a 1 per cento, secondo ciò che stabilirà il Fondo con la riserva che il Fondo potrà, a sua discrezione, richiedere una provvigione inferiore a 0,5 per cento su tutti gli acquisti sulla quota-oro ».

7. — La seguente sezione sarà aggiunta all'articolo V Sezione 9, *Remunerazione*:

a) Il Fondo corrisponderà una remunerazione, ad un tasso uniforme per tutti i paesi membri, sull'ammontare rappresentato dall'eccedenza del 75 per cento della quota di un paese membro in rapporto alla media delle disponibilità del Fondo nella valuta di tale paese membro, con la riserva che non si terrà conto delle disponibilità superiori al 75 per cento della quota. Il tasso di tale remunerazione sarà di 1,50 per cento l'anno ma il Fondo potrà, a sua discrezione, aumentare o ridurre tale tasso, con riserva che sarà necessaria una maggioranza del 75 per cento dei voti complessivi per ogni aumento al di sopra del 2 per cento annuo e per ogni riduzione al di sotto dell'1 per cento annuo.

b) Questa remunerazione sarà corrisposta in oro o nella valuta del paese membro, secondo la decisione del Fondo.

F

ARTICOLO VI.

TRASFERIMENTI DI CAPITALI

Il comma *a*) della sezione 1, *Utilizzo delle risorse del Fondo per trasferimenti di capitali*, è modificato come segue:

« Nessun paese membro può fare uso delle risorse del Fondo per fronteggiare un ingente o continuato deflusso di capitali salvo il disposto della sezione 2 del presente articolo. Il Fondo potrà invitare il paese membro ad esercitare opportuni controlli per impedire tale uso delle risorse del Fondo. Se, dopo aver ricevuto tale invito, il paese membro non esercita adeguati controlli, il Fondo può dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse del Fondo ».

La sezione 2, *Disposizioni speciali per trasferimenti di capitali*, è modificata come segue:

« Ogni paese membro sarà autorizzato ad effettuare acquisti nella quota-oro per far fronte a trasferimenti di capitali ».

G

ARTICOLO XII.

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

1. — Nella sezione 2, *Consiglio dei governatori*, i capoversi secondo e terzo del comma *b*) sono modificati come segue:

2) Approvare una revisione delle quote o adottare decisioni relative al versamento degli aumenti delle

quote proposte a seguito di una revisione generale di tali quote o all'attenuazione degli effetti di questo versamento.

3) Approvare una modifica uniforme nella parità delle monete di tutti i paesi membri o decidere, una volta effettuata tale modifica, che non si applicheranno le disposizioni relative al mantenimento del valore oro delle disponibilità del Fondo ».

2. — I seguenti capoversi saranno aggiunti alla sezione 2, comma *b*):

« 9) Rivedere le disposizioni relative al riacquisto o rivedere e completare le norme per la ripartizione dei riacquisti fra i diversi tipi di riserve ».

« 10) Trasferire ogni riserva speciale alla riserva generale ».

3. — Il titolo della sezione 6 è modificato come segue: « *Riserve e distribuzione del reddito netto* ».

4. — Il comma *b*) della sezione 6 è modificato come segue:

« *b*) Qualora si proceda alla distribuzione del reddito netto di un esercizio, si distribuirà dapprima per tale esercizio ai paesi membri aventi diritto di ricevere una remunerazione ai sensi dell'articolo V, sezione 9, un ammontare pari all'eccedenza del 2 per cento annuo in rapporto ad ogni remunerazione corrisposta per quest'esercizio. Il reddito netto di questo esercizio superiore a questo ammontare sarà ripartito fra tutti i paesi membri in proporzione alle loro quote. I versamenti saranno effettuati nelle valute dei paesi membri ».

5. — Il seguente comma *c*) sarà aggiunto alla sezione 6:

c) Il Fondo potrà trasferire ogni riserva speciale alla riserva generale.

H

ARTICOLO XVIII.

INTERPRETAZIONE

L'articolo XVIII, comma *b*) è modificato come segue:

« *b*) In tutti i casi in cui i Direttori esecutivi abbiano adottato una decisione, ai sensi del comma *a*) di cui sopra, qualsiasi membro potrà richiedere, nei tre mesi successivi alla data di questa decisione, che la questione venga deferita al Consiglio dei governatori la cui decisione sarà definitiva. Qualunque questione deferita al Consiglio dei governatori verrà esaminata da un Comitato di interpretazione del Consiglio dei governatori. Ogni membro di tale Comitato avrà diritto ad un voto. Il Consiglio dei governatori determinerà la composizione, le procedure e le maggioranze di voto per tale Comitato. Ogni decisione adottata da tale Comitato sarà considerata come una decisione del Consiglio dei governatori a meno che il Consiglio non decida altrimenti a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi. In attesa del risultato del ricorso al Consiglio, il Fondo può agire, nella misura in cui lo ritenga necessario, sulla base della decisione del Consiglio dei direttori esecutivi ».

I

ARTICOLO XIX.

SPIEGAZIONE DEI TERMINI

1. — L'articolo XIX, comma *a*) viene modificato come segue:

« *a*) Riserve monetarie di un paese membro sono le sue disponibilità ufficiali in oro, in valute convertibili di altri paesi membri e in valute dei paesi non membri specificate dal Fondo ».

2. — L'articolo XIX, comma *e*) è modificato come segue:

« *e*) Le somme considerate come disponibilità ufficiali detenute da altre istituzioni ufficiali e da altre banche ai sensi del citato comma *c*), saranno comprese nelle riserve monetarie dei paesi membri ».

3. — All'articolo XIX andrà aggiunta la seguente definizione:

« *j*) Per acquisto nella quota-oro deve intendersi quello effettuato da parte di un paese membro, della valuta di un altro paese membro contro propria moneta, purchè tale acquisto non abbia l'effetto di portare le disponibilità del Fondo, espresse in moneta di tale paese membro, ad oltre il 100 per cento della sua quota. Resta inteso, tuttavia, che ai fini di questa definizione, il Fondo può escludere gli acquisti e le disponibilità dipendenti da politiche relative all'utilizzo delle sue risorse per il finanziamento compensativo delle fluttuazioni nelle esportazioni ».

J

ARTICOLO XX.

DISPOSIZIONI FINALI

1. — Il titolo dell'articolo XX verrà sostituito con il seguente:

« DISPOSIZIONI INIZIALI »

K

Gli articoli da XXI a XXXII che seguono vanno aggiunti all'articolo XX:

ARTICOLO XXI.

DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

SEZIONE 1. - *Autorizzazione ad assegnare diritti speciali di prelievo.*

Al fine di integrare, se e nella misura in cui si renderà necessario, gli strumenti di riserva esistenti, il Fondo è autorizzato ad assegnare diritti speciali di prelievo ai paesi membri partecipanti al Conto speciale di prelievo.

SEZIONE 2. - *Unità di valore.*

L'unità di valore in cui verranno espressi i diritti speciali di prelievo equivarrà a 0,888 671 grammi di oro fino.

ARTICOLO XXII.

CONTO GENERALE E CONTO SPECIALE DI PRELIEVO

SEZIONE 1. - *Separazione delle operazioni e delle transazioni.*

Tutte le operazioni e le transazioni relative ai diritti speciali di prelievo verranno effettuate attraverso il Conto speciale di prelievo. Tutte le altre operazioni e transazioni del Fondo autorizzate dal presente Accordo o in virtù di questo, saranno effettuate attraverso il Conto generale. Le operazioni e le transazioni autorizzate dall'articolo XXIII, sezione 2, saranno effettuate attraverso sia il Conto generale che il Conto speciale di prelievo.

SEZIONE 2. - *Separazione delle attività e dei beni.*

Tutte le attività ed i beni che appartengono al Fondo saranno iscritti nel Conto generale, ad eccezione delle disponibilità e dei beni acquistati ai sensi degli articoli XXX e XXXI e degli allegati *H* ed *I*, i quali saranno iscritti nel Conto speciale di prelievo. Le disponibilità ed i beni iscritti in uno di questi due conti non potranno, in alcun caso, essere utilizzati per adempiere od ottemperare agli obblighi ed agli impegni sottoscritti dal Fondo, né per compensare le perdite da esso subite in occasione di operazioni e di transazioni effettuate attraverso l'altro conto. Tuttavia le spese determinate dallo svolgimento delle operazioni del Conto speciale di prelievo saranno pagate dal Fondo sul Conto generale, che verrà rimborsato periodicamente mediante la ripartizione di tali spese tra i partecipanti ai sensi dell'articolo XXVI, sezione 4, dopo una ragionevole valutazione delle stesse spese.

SEZIONE 3. - *Registrazioni ed informazioni.*

Le variazioni nelle disponibilità in diritti speciali di prelievo avranno effetto soltanto a partire dalla data della loro registrazione da parte del Fondo nelle scritture del Conto speciale di prelievo. I partecipanti notificheranno al Fondo in base a quali disposizioni del presente Accordo saranno utilizzati diritti speciali di prelievo. Il Fondo potrà richiedere ai partecipanti di fornirgli ogni altra informazione che ritiene necessaria all'adempimento delle sue funzioni.

ARTICOLO XXIII.

PARTECIPANTI ED ALTRI POSSESSORI
DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

SEZIONE 3. - *Partecipanti.*

Ogni membro del Fondo acquisirà la qualifica di partecipante al Conto speciale di prelievo a partire dalla data in cui avrà depositato presso il Fondo un documento formale nel quale dichiari di assumersi, in conformità alle leggi del suo paese, tutti gli obblighi relativi alla sua partecipazione al Conto speciale di prelievo e di avere adottato tutte le misure necessarie per poter adempiere a tali obblighi. Tuttavia, nessun membro avrà la qualifica di partecipante prima dell'entrata in vigore degli articoli da XXI a XXXII e degli allegati da *F* a *I*, e prima che siano stati depositati, ai sensi della presente sezione, i documenti formali da parte di un numero di membri rappresentanti almeno il 75 per cento del totale delle quote.

SEZIONE 2. - *Possesso da parte del Conto generale.*

Il Fondo potrà accettare e detenere diritti speciali di prelievo nel Conto generale e utilizzarli conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

SEZIONE 3. - *Altri possessori.*

Con una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà:

1) attribuire la qualifica di possessore a paesi non membri, a paesi membri che non siano partecipanti, ad istituzioni che svolgano le funzioni di banca centrale per conto di più di un paese membro;

2) stabilire i termini e le condizioni in base ai quali questi possessori potranno essere autorizzati ad accettare, detenere ed utilizzare diritti speciali di prelievo, in operazioni e transazioni con i partecipanti, e

3) stabilire i termini e le condizioni in base ai quali i partecipanti potranno effettuare operazioni e transazioni con i suddetti possessori.

I termini e le condizioni stabiliti dal Fondo ai fini dell'utilizzo dei diritti speciali di prelievo da parte dei possessori suddetti e dei partecipanti dovranno essere nelle operazioni e transazioni con i predetti possessori, conformi alle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO XXIV.

ASSEGNAZIONE ED ANNULLAMENTO
DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

SEZIONE 1. - *Principi e considerazioni che regolano la assegnazione e l'annullamento.*

a) Per ogni decisione relativa all'assegnazione ed all'annullamento di diritti speciali di prelievo, il Fondo cercherà di soddisfare il fabbisogno totale di riserve a lungo termine, se e nella misura in cui si renderà necessario e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obiettivi e di evitare la stasi economica e la deflazione, così come ogni eccedenza di domanda e l'inflazione nel mondo.

b) La prima decisione di assegnazione di diritti speciali di prelievo terrà conto, come considerazioni particolari, di una valutazione collettiva dell'esistenza di una necessità globale di integrare le riserve, del conseguimento di un migliore equilibrio delle bilance dei pagamenti, nonchè di un migliore funzionamento dei meccanismi di aggiustamento in futuro.

SEZIONE 2. - *Assegnazione e annullamento.*

a) Le decisioni del Fondo relative all'assegnazione e all'annullamento dei diritti speciali di prelievo, saranno prese per periodi di base consecutivi e la cui durata sarà di cinque anni. L'inizio del primo periodo di base coinciderà con il giorno in cui verrà decisa la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, o con quella data successiva che fosse stabilita in tale decisione. Le assegnazioni e gli annullamenti avverranno ad intervalli annuali.

b) Le assegnazioni saranno espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo risultanti al momento dell'assegnazione. Gli annullamenti di diritti speciali di prelievo verranno espressi in percentuale delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo esistenti al momento della decisione di annullamento. Le percentuali saranno uguali per tutti i partecipanti.

c) Nella decisione relativa ad un periodo di base qualsiasi, il Fondo potrà stabilire, nonostante le disposizioni di cui ai comma *a*) e *b*) di cui sopra, che:

1) la durata del periodo di base sia diversa da cinque anni, oppure che

2) le assegnazioni e gli annullamenti avvengano ad intervalli diversi da un anno, oppure che

3) la base delle assegnazioni o degli annullamenti sia costituita dalle quote o dalle assegnazioni cumulative nette dei partecipanti in date diverse da quelle delle decisioni di assegnazione o di annullamento.

d) Un paese membro che ottenga la qualifica di partecipante dopo che un periodo di base sia già iniziato, riceverà assegnazioni a partire dall'inizio del periodo di base durante il quale verranno effettuate asse-

gnazioni, successivo al momento in cui avrà acquisito la qualifica di partecipante, a meno che il Fondo non decida che il nuovo partecipante potrà cominciare a ricevere le assegnazioni a partire dalla prima assegnazione successiva alla data in cui esso ha acquisito la qualifica di partecipante. Qualora il Fondo decida che un membro che acquisisca la qualifica di partecipante nel corso di un periodo di base, dovrà ricevere le assegnazioni nel corso del restante periodo, e qualora tale partecipante non fosse membro alle date stabilite ai comma *b*) o *c*) di cui sopra, il Fondo fisserà la base sulla quale tali assegnazioni saranno attribuite al suddetto partecipante.

e) Ogni partecipante riceverà le assegnazioni di diritti speciali di prelievo che gli saranno attribuite a seguito di una decisione di assegnazione, a meno che:

1) il Governatore del suddetto partecipante non abbia votato a favore della decisione e,

2) prima della effettuazione della prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, sulla base di detta decisione il partecipante abbia notificato per iscritto al Fondo che non desidera che — in base a quella decisione — gli vengano assegnati diritti speciali di prelievo. A richiesta di un partecipante, il Fondo può decidere di porre fine all'effetto di tale notifica per quanto riguarda le assegnazioni di diritti speciali di prelievo posteriori alla predetta decisione.

f) Qualora alla data di entrata in vigore di un annullamento, l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante sia inferiore alla sua quota di diritti speciali di prelievo che devono essere annullati, egli eliminerà il proprio saldo negativo nel più breve tempo compatibile con la posizione delle sue riserve lorde e, a tal fine, si consulterà con il Fondo. I diritti speciali di prelievo ottenuti dal partecipante dopo la data di entrata in vigore dell'annullamento verranno detratti dal suo saldo negativo ed annullati.

SEZIONE 3. - *Circostanze importanti ed impreviste.*

Il Fondo avrà la facoltà di variare le quote o la frequenza delle assegnazioni e degli annullamenti nel restante periodo di durata di un periodo di base, modificare la durata di un periodo di base o iniziare un nuovo periodo di base qualora, in un momento qualsiasi, lo ritenga opportuno o causa di circostanze importanti ed impreviste.

SEZIONE 4. - *Decisioni relative ad assegnazioni ed annullamenti.*

a) Le decisioni di cui alla sezione 2, *a*), *b*) e *c*) e alla sezione 3 del presente articolo saranno prese dal Consiglio dei governatori sulla base delle proposte avanzate dal Direttore generale, sentiti i Direttori esecutivi.

b) Prima di formulare una qualsiasi proposta, il Direttore generale, dopo aver verificato che essa sia conforme alle disposizioni contenute nella sezione 1, *a*) del presente articolo, procederà a consultazioni per accertare che la proposta raccolga ampia adesione fra i partecipanti. Inoltre, prima di formulare una proposta in merito alla prima assegnazione, il Direttore generale accerterà che siano state osservate le disposizioni di cui alla sezione 1, *b*) del presente articolo e che sussista una larga adesione fra i partecipanti circa l'inizio delle assegnazioni; subito dopo la istituzione del Conto speciale di prelievo, una volta accertato ciò, egli formulerà una proposta per la prima assegnazione.

c) Il Direttore generale avanzerà proposte:

1) almeno entro sei mesi prima della fine di ogni periodo di base;

2) nel caso in cui non sia stata presa alcuna decisione in merito alla assegnazione o all'annullamento per un periodo di base, quando egli abbia accertato che siano state osservate le disposizioni di cui al suindicato paragrafo *b*);

3) allorchè, ai sensi della sezione 3 del presente articolo, riterrà auspicabile che vengano variate le percentuali o la frequenza delle assegnazioni o degli annullamenti, che venga modificata la durata di un periodo di base o iniziato un nuovo periodo di base; oppure

4) al massimo sei mesi dopo averne ricevuta richiesta da parte del Consiglio dei governatori o dei direttori esecutivi; con la riserva che se, ai sensi dei suindicati capoversi 1), 3) o 4), il Direttore generale abbia accertato che nessuna delle proposte che egli ritiene compatibili con le disposizioni contenute nella sezione 1 del presente articolo, goda di una ampia adesione tra i partecipanti in conformità del comma *b*) di cui sopra, ne riferirà al Consiglio dei governatori e direttori esecutivi.

d) Una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi sarà richiesta per ogni decisione adottata ai sensi della sezione 2, *a*), *b*) e *c*) o della sezione 3 del presente articolo, salvo che per le decisioni di cui alla sezione 3 relative ad una riduzione delle percentuali di assegnazione.

ARTICOLO XXV.

OPERAZIONI E TRANSAZIONI IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

SEZIONE 1. - *Utilizzo dei diritti speciali di prelievo.*

I diritti speciali di prelievo potranno essere utilizzati per le operazioni e le transazioni autorizzate ai sensi del presente Accordo.

SEZIONE 2. - *Transazioni fra partecipanti.*

a) Ogni partecipante sarà autorizzato ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere una somma equivalente di valuta da un altro partecipante scelto ai sensi della sezione 5 di questo articolo.

b) Un partecipante, d'accordo con un altro partecipante, potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo:

1) al fine di ottenere un ammontare equivalente della propria moneta detenuta dall'altro partecipante; oppure

2) al fine di ottenere un ammontare equivalente di valuta dall'altro partecipante in ogni transazione, prescritta dal Fondo, che favorisca la ricostituzione della posizione dell'altro partecipante, ai sensi della sezione 6, *a*) del presente articolo; che eviti o riduca un saldo negativo nella posizione dell'altro partecipante; che compensi l'effetto della non-osservanza delle condizioni enunciate nella sezione 3, *a*) del presente articolo da parte dell'altro partecipante; oppure che ravvicini al livello delle loro rispettive assegnazioni cumulative nette l'ammontare di diritti speciali di prelievo detenuto dai due partecipanti. Il Fondo, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, potrà prescrivere transazioni

o categorie di transazioni non previste dalla presente disposizione. Ogni transazione o categoria di transazioni prescritta dal Fondo ai sensi del presente capoverso 2) del comma *b*) dovrà essere conforme alle altre disposizioni contenute nel presente Accordo e all'uso adeguato dei diritti speciali di prelievo ai sensi del presente Accordo.

c) Il partecipante che fornisca valuta ad un altro partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo, riceverà una somma corrispondente di diritti speciali di prelievo.

SEZIONE 3. - *Condizioni dell'esistenza di un bisogno di bilancia dei pagamenti.*

a) Nelle transazioni di cui alla sezione 2 del presente articolo, e salvo quanto altrimenti previsto nel seguente comma *c*), un partecipante potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo solamente per far fronte ad esigenze della sua bilancia dei pagamenti o in funzione dell'andamento delle sue riserve ufficiali in oro, valute e diritti speciali di prelievo, ed altresì in funzione della sua posizione di riserva nel Fondo; e non per il solo scopo di modificare la composizione di tali riserve tra diritti speciali di prelievo da un lato e oro, valute e posizione di riserva presso il Fondo dall'altro.

b) Non si potrà contestare ad un partecipante il diritto di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, invocando l'inosservanza della norma contenuta nel precedente comma *a*); tuttavia, il Fondo potrà muovere i propri rilievi a qualsiasi partecipante che non si sia adeguato alla predetta norma. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta sarebbe passibile delle sanzioni previste dall'articolo XXIX, sezione 2, comma *b*).

c) I partecipanti potranno utilizzare i diritti speciali di prelievo senza osservare i princìpi stabiliti al comma *a*) di cui sopra, al fine di ottenere da un altro partecipante un ammontare equivalente di valuta nel corso di ogni transazione qualsiasi prescritta dal Fondo, che favorisca la ricostituzione della sua posizione da parte dell'altro partecipante, ai sensi della sezione 6, *a*) del presente articolo, che eviti o riduca un saldo negativo nella posizione dell'altro partecipante; che compensi l'effetto della non-osservanza, da parte dell'altro partecipante, del principio enunciato al comma *a*) di cui sopra, oppure che avvicini al livello delle loro rispettive assegnazioni cumulative nette l'importo di diritti speciali di prelievo detenuti dai due partecipanti.

SEZIONE 4. - *Obbligo di fornire valuta.*

Ogni partecipante designato dal Fondo ai sensi della sezione 5 del presente articolo, fornirà, a richiesta, ad un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo ai sensi della sezione 2, *a*) del presente articolo, valuta convertibile di fatto. L'obbligo imposto ad un partecipante di fornire valuta non può superare il limite in corrispondenza del quale le sue disponibilità di diritti speciali di prelievo in eccesso della sua assegnazione cumulativa abbiano raggiunto un ammontare pari a due volte l'assegnazione cumulativa netta ricevuta o quel limite più elevato convenuto tra il partecipante ed il Fondo. Ogni partecipante potrà fornire valuta in misura superiore al limite obbligatorio o ad ogni più elevato limite convenuto.

SEZIONE 5. - *Designazione dei partecipanti chiamati a fornire valuta.*

a) Il Fondo farà sì che un partecipante sia in grado di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, designando i partecipanti che devono fornire valuta contro importi determinati di diritti speciali di prelievo ai fini delle sezioni 2, *a*) e 4 del presente articolo. Tale designazione avverrà in conformità ai seguenti princìpi generali, integrati da quegli altri criteri che volta a volta il Fondo riterrà opportuno adottare:

1) Un partecipante potrà essere designato se la posizione della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve lorde è sufficientemente forte; il che non esclude tuttavia la possibilità di designare partecipanti con forti posizioni di riserva, ma con bilance dei pagamenti che presentino moderati disavanzi. Tali partecipanti verranno designati in modo che sia possibile ottenere nel corso del tempo una equilibrata distribuzione tra questi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo;

2) un partecipante potrà essere designato per favorire la ricostituzione di cui alla sezione 6, *a*) del presente articolo, per ridurre i saldi negativi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo, o per compensare l'effetto della non-osservanza dei princìpi enunciati nella sezione 3, *a*) del presente articolo;

3) nella designazione dei partecipanti, il Fondo accorderà di norma la priorità a quelli che abbiano necessità di acquistare diritti speciali di prelievo per poter raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 2) di cui sopra.

b) Allo scopo di ottenere nel corso del tempo una distribuzione equilibrata delle disponibilità in diritti speciali di prelievo, in conformità al comma *a*), capoverso 1) di cui sopra, il Fondo applicherà le norme in materia di designazione enunciate nell'allegato *F* o le norme che potranno venire adottate ai sensi del seguente comma *c*).

c) Le norme di designazione saranno oggetto di riesame prima della fine del primo e di ogni altro successivo periodo di base, ed il Fondo potrà adottare nuove norme a seguito di tali riesami. A meno che non ne vengano adottate di nuove, continueranno ad applicarsi le regole in vigore al momento del riesame.

SEZIONE 6. - *Ricostituzione.*

a) I partecipanti che utilizzeranno i loro diritti speciali di prelievo dovranno ricostituire le loro disponibilità in tali diritti ai sensi delle norme di ricostituzione contenute nell'allegato *G* o di ogni altra norma che venisse adottata ai sensi del seguente comma *b*).

b) Le norme riguardanti la ricostituzione verranno riesaminate prima della fine del primo e di ogni successivo periodo di base e nuove norme verranno, se necessario, adottate. Qualora non vengano stabilite nuove norme o non venga decisa l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione, continueranno ad applicarsi quelle in vigore al momento del riesame. Per la adozione, l'emendamento o l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione è richiesta la maggioranza dell'85 per cento del totale dei voti dei partecipanti.

SEZIONE 7. - *Operazioni e transazioni effettuate attraverso il Conto generale.*

a) I diritti speciali di prelievo saranno compresi nelle riserve monetarie dei paesi membri, quali sono

state definite dall'articolo XIX, ai fini dell'articolo III, sezione 4, *a*) dell'articolo V, sezione 7, *b*) e *c*), dell'articolo V, sezione 8, *f*) e dell'allegato *B*, 1. Il Fondo potrà decidere che nel calcolo delle riserve monetarie e del loro aumento nel corso di ogni anno, ai fini dell'articolo V, sezione 7, *b*) e *c*), non sia tenuto conto di aumenti o di diminuzioni di tali riserve monetarie risultanti da assegnazioni o annullamenti di diritti speciali di prelievo avvenuti nel corso dell'anno.

b) Il Fondo accetterà diritti speciali di prelievo:

1) nelle operazioni di riacquisto effettuate con diritti speciali di prelievo, ai sensi dell'articolo V, sezione 7, *b*); e

2) nelle operazioni di rimborso ai sensi dell'articolo XXVI, sezione 4.

c) Nella misura in cui deciderà di farlo, il Fondo accetterà speciali diritti di prelievo:

1) in pagamento di provvigioni, e

2) nelle operazioni di riacquisto, diverse da quelle effettuate ai sensi dell'articolo V, sezione 7, *b*) in proporzioni che saranno, per quanto possibile, uguali per tutti i paesi membri.

d) Il Fondo potrà, qualora lo ritenga utile ai fini della reintegrazione delle sue disponibilità nella valuta di un partecipante, e previa consultazione con esso sulle altre misure di reintegrazione ai sensi dell'articolo VII, sezione 2, richiedere che il partecipante fornisca la sua valuta in cambio di diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto generale, subordinatamente a quanto previsto nella sezione 4 del presente articolo. Nel reintegrare le sue disponibilità con diritti speciali di prelievo, il Fondo terrà conto dei princìpi di designazione enunciati nella sezione 5 del presente articolo.

e) Nella misura in cui un partecipante può ricevere diritti speciali di prelievo nel corso di una transazione prescritta dal Fondo allo scopo di favorire la ricostituzione, da parte di detto partecipante, delle sue disponibilità ai sensi della sezione 6, *a*) del presente articolo, di evitare o di ridurre un saldo negativo o di compensare l'effetto di una sua non-osservanza dei princìpi enunciati nella sezione 3, *a*) del presente articolo, il Fondo potrà fornire al partecipante stesso, contro oro o altra valuta accettabile dal Fondo, diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto generale.

f) Il Fondo potrà fare uso di diritti speciali di prelievo in accordo con il partecipante in tutte le altre operazioni e transazioni che effettuerà attraverso il Conto generale.

g) In connessione con le operazioni e le transazioni considerate dalla presente sezione, il Fondo avrà la facoltà di riscuotere provvigioni ragionevoli uguali per tutti i partecipanti.

SEZIONE 8. - *Tassi di cambio.*

a) I tassi di cambio per le operazioni e per le transazioni tra partecipanti saranno tali che un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo riceverà lo stesso valore qualunque siano le valute fornite e i partecipanti che le forniscano. Il Fondo adotterà le norme necessarie a rendere operante questo principio.

b) Il Fondo consulterà il partecipante circa la procedura da seguire per determinare i tassi di cambio per la sua valuta.

c) Ai fini della presente disposizione, il termine « partecipante » comprende anche il partecipante uscente.

ARTICOLO XXVI.

CONTO SPECIALE DI PRELIEVO INTERESSI E PROVVIGIONI

SEZIONE 1. - *Interessi.*

Sulle disponibilità di diritti speciali di prelievo verrà corrisposto dal Fondo un interesse ad un tasso uguale per tutti i possessori. Il Fondo verserà ad ognuno di essi la cifra dovuta per interessi, senza tener conto se l'ammontare delle provvigioni riscosse sia sufficiente o no per pagare l'interesse.

SEZIONE 2. - *Provvigioni.*

Il Fondo percepirà, da ogni partecipante, provvigioni ad un tasso uguale per tutti i partecipanti, sull'ammontare delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo da loro ricevute, aumentato dell'eventuale saldo negativo del partecipante o dell'importo corrispondente alle provvigioni non pagate.

SEZIONE 3. - *Tassi d'interesse e di provvigioni.*

Il tasso d'interesse, che sarà stabilito nell'1 e mezzo per cento annuo, sarà uguale a quello delle provvigioni. Il Fondo potrà a sua discrezione aumentare o ridurre tale tasso, che non dovrà però essere superiore al più elevato dei due seguenti valori, e cioè, il 2 per cento o il tasso di remunerazione stabilito ai sensi dell'articolo V, sezione 9, né inferiore al più basso dei due seguenti valori, e cioè l'1 per cento o il tasso di remunerazione stabilito ai sensi dell'articolo V, sezione 9.

SEZIONE 4. - *Ripartizione delle spese.*

Quando sia stabilito di procedere al rimborso previsto dall'articolo XXII, sezione 2, il Fondo effettuerà a questo scopo prelevamenti allo stesso tasso sulle assegnazioni cumulative nette di tutti i partecipanti.

SEZIONE 5. - *Pagamento di interessi, provvigioni e quote di spesa.*

L'interesse, le provvigioni e le quote di spesa saranno pagati in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che abbia bisogno di utilizzare diritti speciali di prelievo per pagare una provvigione o una quota di spesa, dovrà e avrà diritto di ottenerli a sua scelta contro oro o contro una valuta di gradimento del Fondo, in una transazione effettuata col Fondo attraverso il Conto generale. Nel caso gli sia impossibile ottenere per questa via un ammortamento sufficiente di diritti speciali di prelievo, il partecipante dovrà e potrà ottenerli da un partecipante a ciò designato dal Fondo contro valuta convertibile di fatto. I diritti speciali di prelievo acquistati da un partecipante dopo la scadenza del pagamento verranno dedotti dalle sue provvigioni non pagate, ed annullati.

ARTICOLO XXVII.

AMMINISTRAZIONE DEL CONTO GENERALE E DEL CONTO SPECIALE DI PRELIEVO

a) Il Conto generale ed il Conto speciale di prelievo verranno amministrati in conformità alle disposizioni dell'articolo XII, tenuto conto di quanto segue:

1) il Consiglio dei governatori può delegare i Direttori esecutivi ad esercitare tutti i propri poteri in

materia di diritti speciali di prelievo, tranne quelli previsti dall'articolo XXIII, sezione 3; dall'articolo XXIV, sezione 2, comma *a*), *b*) e *c*), e sezione 3, dalla penultima frase dell'articolo XXV, sezione 2, comma *b*), dall'articolo XXV, sezione 6, comma *b*) e dall'articolo XXXI, comma *a*).

2) Per le riunioni del Consiglio dei governatori o per le decisioni da esso adottate in merito a questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo si terrà conto, ai fini delle convocazioni e per determinare se esista il *quorum* necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza dei voti richiesta, delle richieste o della presenza e dei voti dei Governatori nominati dai paesi membri partecipanti.

3) Per le decisioni dei Direttori esecutivi su questioni concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo, avranno diritto di votare soltanto i Direttori nominati od eletti da almeno un paese membro partecipante. Ciascuno di questi Direttori avrà diritto al numero di voti attribuiti al paese membro partecipante che lo ha nominato o ai paesi membri partecipanti con i cui voti è stato eletto. Per stabilire se sia stato raggiunto il *quorum* necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza di voti richiesta, si terrà conto soltanto della presenza dei Direttori nominati od eletti dai paesi membri partecipanti e dei voti attribuiti a questi ultimi.

4) Per tutto quanto riguarda l'amministrazione generale del Fondo, ivi compresi i rimborsi ai sensi dell'articolo XXII, sezione 2, e per stabilire se una questione interessi nello stesso tempo ai due conti o soltanto al Conto speciale di prelievo, le decisioni verranno prese come se si trattasse esclusivamente del Conto generale. Le decisioni relative all'accettazione o al possesso di diritti speciali di prelievo nel Conto generale e alla loro utilizzazione, come ogni altra decisione relativa alle operazioni e alle transazioni effettuate attraverso sia il Conto generale sia il Conto speciale di prelievo, saranno adottate in base alle maggioranze richieste per le decisioni relative alle questioni che concernono ciascuno dei due conti. Ciò sarà indicato in ogni decisione riguardante questioni concernenti il Conto speciale di prelievo.

b) Oltre ai privilegi ed alle immunità accordati ai sensi dell'articolo IX del presente Accordo, i diritti speciali di prelievo e le operazioni e transazioni di cui saranno oggetto non saranno sottoposti ad imposte di alcun genere.

c) Qualsiasi questione d'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo su problemi concernenti esclusivamente il Conto speciale di prelievo verrà sottoposta ai Direttori esecutivi, in conformità all'articolo XVIII, comma *a*), soltanto su richiesta di un partecipante. In tutti i casi in cui i Direttori esecutivi avranno deciso su una questione di interpretazione concernente esclusivamente il Conto speciale di prelievo, solo un partecipante potrà richiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo XVIII, comma *b*). Il Consiglio dei governatori deciderà se un Governatore nominato da un paese membro che non abbia la qualifica di partecipante avrà diritto di votare al Comitato di interpretazione su questioni che riguardino esclusivamente il Conto speciale di prelievo.

d) Nel caso dovesse sorgere una divergenza tra il Fondo ed un partecipante che abbia cessato la propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, oppure tra il Fondo ed un partecipante durante la liquidazione del Conto speciale di prelievo in merito ad una questione derivante esclusivamente dalla partecipazione al Conto speciale di prelievo, tale divergenza verrà sottoposta ad arbitrato in conformità alle procedure previste dall'articolo XVIII, comma *c*).

Articolo XXVIII.

OBBLIGHI GENERALI DEI PARTECIPANTI

Oltre agli obblighi assunti in materia di diritti speciali di prelievo ai sensi di altri articoli del presente Accordo, ogni partecipante si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri partecipanti al fine di facilitare l'efficace funzionamento del Conto speciale di prelievo e l'adeguato utilizzo dei diritti speciali di prelievo in conformità al presente Accordo.

Articolo XXIX.

SOSPENSIONE DELLE TRANSAZIONI IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

Sezione 1. - *Disposizioni di emergenza.*

Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste, tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo per quanto attiene al Conto speciale di prelievo, i Direttori esecutivi, con votazione unanime, possono sospendere per un periodo non superiore a centoventi giorni l'applicazione di qualsiasi disposizione relativa ai diritti speciali di prelievo. In tal caso diventeranno esecutive le disposizioni di cui all'articolo XVI, sezione 1, comma *b*), *c*) e *d*).

Sezione 2. - *Mancato adempimento degli obblighi.*

a) Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante agli obblighi di cui all'articolo XXV, sezione 4, il Fondo potrà sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo, salvo decisione contraria da parte del Fondo stesso.

b) Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante ad uno qualsiasi degli altri suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo, il Fondo potrà sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo acquistati dopo la sospensione.

c) Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che prima che si proceda nei confronti di un partecipante ai sensi del comma *a*) o *b*) di cui sopra, il partecipante sarà informato immediatamente degli addebiti ad esso mossi e gli sarà data la possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto. Il partecipante, informato in tal modo degli addebiti mossigli ai sensi del comma *a*) di cui sopra, si asterrà dal fare uso dei diritti speciali di prelievo sino a quando la questione non sarà risolta.

d) Le sospensioni decise ai sensi del comma *a*) o *b*) di cui sopra, o le limitazioni imposte ai sensi del comma *c*) di cui sopra, non avranno alcun effetto sull'obbligo del partecipante di fornire valuta ai sensi dell'articolo XXV, sezione 4.

e) Il Fondo potrà, in qualsiasi momento, porre fine alla sospensione prevista dal comma *a*) o *b*) di cui sopra; tuttavia una sospensione imposta ad un partecipante ai sensi del comma *b*) — per inottemperanza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo XXV, sezione 6, comma *a*) — non potrà essere fatta cessare prima che sia trascorso un periodo di centottanta giorni dalla fine del primo trimestre durante il quale il partecipante dovrà avere ottemperato alle norme in materia di ricostituzione.

f) Il diritto di un partecipante ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo non sarà sospeso in conseguenza del fatto che egli abbia perduto la facoltà ad utilizzare risorse del Fondo ai sensi dell'articolo IV, sezione 6, dell'articolo V, sezione 5, dell'articolo VI, sezione 1, o dell'articolo XV, sezione 2, comma *a*). L'articolo XV, sezione 2, non verrà applicato qualora il partecipante non abbia adempiuto ad uno qualsiasi dei suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo.

ARTICOLO XXX.

CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

SEZIONE 1. - *Diritto di porre termine alla partecipazione.*

a) Ogni partecipante potrà porre termine alla partecipazione al Conto speciale di prelievo in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sua sede centrale. La cessazione della partecipazione diventerà operante dalla data del ricevimento di tale comunicazione.

b) Qualora un partecipante receda dal Fondo si presume che abbia simultaneamente cessato di partecipare al Conto speciale di prelievo.

SEZIONE 2. - *Regolamento dei conti in caso di cessazione della partecipazione.*

a) Quando un partecipante pone termine alla propria partecipazione al Conto speciale di prelievo, cesseranno tutte le sue operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo salvo autorizzazione altrimenti concordata ai sensi del seguente comma *c*) al fine di facilitare un regolamento o ai sensi delle sezioni 3, 5 e 6 del presente articolo o dell'allegato *H*. L'interesse e le commissioni maturate alla data della cessazione della partecipazione e le spese ripartite prima di tale data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo.

b) Il Fondo sarà tenuto a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e quest'ultimo sarà obbligato a pagare al Fondo una somma uguale alla propria assegnazione cumulativa netta nonchè di ogni altro ammontare dovuto e maturato per effetto della sua partecipazione al Conto speciale di prelievo. Questi impegni verranno compensati tra loro, e l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, che serviranno per estinguere i suoi obblighi verso il Fondo, verrà annullato.

c) Sarà concordato con ragionevole sollecitudine tra il partecipante uscente ed il Fondo il regolamento di ogni obbligo del partecipante uscente o del Fondo che potrebbe sussistere dopo la compensazione di cui al precedente comma *b*). Se non si riesce a raggiungere sollecitamente l'accordo verranno applicate le norme di cui all'allegato *H*.

SEZIONE 3. - *Interessi e provvigioni.*

A partire dalla data di cessazione della partecipazione, il Fondo corrisponderà un interesse sugli esistenti saldi in diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e questo ultimo pagherà le provvigioni sull'ammontare complessivamente dovuto al Fondo, alle scadenze e ai tassi stabiliti dall'articolo XXVI. Tali pagamenti si effettuano in diritti speciali di prelievo. Il partecipante uscente avrà diritto di acquistare diritti speciali di prelievo con valuta convertibile di fatto, in pagamento di provvigioni o quote di spesa, per mezzo di una transazione con un partecipante scelto dal Fondo, o mediante accordo con un qualsiasi altro possessore, o di poter disporre di diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di interessi in una transazione con un partecipante scelto ai sensi dell'articolo XXV, sezione 5, o mediante accordo con un altro detentore.

SEZIONE 4. - *Regolamento degli obblighi verso il Fondo.*

Il Fondo utilizzerà l'oro o la valuta ricevuti dal partecipante uscente per riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti dai partecipanti in rapporto all'ammontare in cui le disponibilità in diritti speciali di prelievo di ciascun partecipante eccedano la rispettiva assegnazione cumulativa netta al momento in cui l'oro o la valuta sono ricevuti dal Fondo. I diritti speciali di prelievo in tal modo riacquistati ed i diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante uscente, ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, per effettuare un versamento dovuto sulla base di un accordo di regolamento o ai sensi dell'allegato *H* e che vengono dedotti da tale versamento, saranno annullati.

SEZIONE 5. - *Liquidazione degli obblighi verso un partecipante uscente.*

Quando il Fondo dovrà riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante uscente, tale acquisto verrà effettuato con valuta o con oro forniti dai partecipanti scelti dal Fondo. Questi partecipanti verranno scelti in conformità ai principi enunciati nell'articolo XXV, sezione 5. Ciascuno dei partecipanti indicati fornirà, a sua scelta, al Fondo valuta del partecipante uscente, valuta convertibile di fatto oppure oro, e riceverà in cambio un ammontare equivalente di diritti speciali di prelievo. Su autorizzazione del Fondo, tuttavia, un partecipante uscente potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per acquistare propria moneta, valuta convertibile di fatto, oppure oro da un qualsiasi altro possessore.

SEZIONE 6. - *Transazioni sul Conto generale.*

Allo scopo di facilitare il regolamento con un partecipante uscente, il Fondo potrà decidere che questi:

1) utilizzi i diritti speciali di prelievo di cui sia in possesso dopo la compensazione effettuata ai sensi della sezione 2, comma *b*) del presente articolo quando tali diritti debbano essere riacquistati, in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto generale, per acquistare propria moneta o valuta convertibile di fatto, a scelta del Fondo, oppure

2) acquisti diritti speciali di prelievo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto generale in cambio di una valuta accettabile dal Fondo, op-

pure di oro, per effettuare il pagamento di ogni provvigione o di ogni somma dovuta in base ad un accordo o ai sensi delle disposizioni contenute nell'allegato *H*.

ARTICOLO XXXI.

LIQUIDAZIONE DEL CONTO SPECIALE DI PRELIEVO

a) Si potrà procedere alla liquidazione del Conto speciale di prelievo soltanto a seguito di decisione del Consiglio dei governatori. In caso di emergenza, ove i Direttori esecutivi riconoscano la necessità che si provveda alla liquidazione del Conto speciale di prelievo, essi potranno, in attesa di una decisione del Consiglio, sospendere temporaneamente le assegnazioni, gli annullamenti e ogni altra operazione in diritti speciali di prelievo. La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Fondo implicherà automaticamente quella di liquidare anche il Conto generale ed il Conto speciale di prelievo.

b) La decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo implicherà la cessazione di tutte le assegnazioni ed annullamenti e di tutte le operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, nonchè la cessazione delle attività del Fondo relative al Conto speciale di prelievo, ad eccezione di quelle che avrebbero per oggetto la graduale liquidazione degli impegni dei partecipanti e del Fondo relativi ai diritti speciali di prelievo; e tutti gli impegni concernenti i diritti speciali di prelievo assunti dal Fondo e dai partecipanti ai sensi del presente Accordo verranno a cessare, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall'articolo XVIII, comma *c*), dall'articolo XXVI, dall'articolo XXVII, comma *d*), dall'articolo XXX e dall'allegato *H*, così come quelli che risulteranno da ogni accordo raggiunto ai sensi dell'articolo XXX, fatta riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato *H*, dell'articolo XXXII e dell'allegato *I*.

c) In caso di liquidazione del Conto speciale di prelievo, l'interesse e le provvigioni maturati fino alla data di tale liquidazione e le spese ripartite prima di quella data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo. Il Fondo sarà obbligato a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dai possessori ed ogni partecipante dovrà versare al Fondo un ammontare uguale alla assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo e ogni altro ammontare maturato per effetto della partecipazione al Conto speciale di prelievo.

d) La liquidazione del Conto speciale di prelievo sarà effettuata secondo le modalità previste dall'allegato *I*.

ARTICOLO XXXII.

SPIEGAZIONE DEI TERMINI RELATIVI AI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

Nell'interpretare le disposizioni del presente Accordo relative ai diritti speciali di prelievo, il Fondo ed i suoi membri dovranno attenersi a quanto segue:

a) Per assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo, deve intendersi l'ammontare totale dei diritti speciali di prelievo assegnati ad un partecipante, meno quella parte di diritti stessi che siano stati annullati ai sensi dell'articolo XXIV, sezione 2, comma *a*).

b) Per valuta convertibile di fatto deve intendersi:

1) la valuta di un partecipante per la quale vi sia una procedura per la conversione delle disponibilità ottenute a seguito di transazioni concernenti diritti speciali di prelievo, in ciascuna altra valuta per la quale vi sia analoga procedura, ai tassi di cambio stabiliti dall'articolo XXV, sezione 8. Quest'ultima deve essere la valuta di un partecipante

— che abbia accettato gli obblighi di cui all'articolo VIII, sezione 2, 3 e 4, oppure

— che, per il regolamento delle transazioni internazionali, di fatto acquisti o venda liberamente oro entro i limiti stabiliti dal Fondo all'articolo IV, sezione 2; oppure

2) una valuta convertibile in una delle valute indicate al paragrafo 1) di cui sopra, ai tassi di cambio stabiliti a norma dell'articolo XXV, sezione 8.

c) Per posizione di riserva nel Fondo di un partecipante deve intendersi la somma degli acquisti che esso potrebbe effettuare sulla « quota oro » nonchè l'ammontare di ogni posizione debitoria del Fondo prontamente rimborsabile al partecipante in base ad un accordo di prestito.

L

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIACQUISTO DA PARTE DI UN PAESE MEMBRO DELLA PROPRIA VALUTA DETENUTA DAL FONDO

1. — Il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. — Nello stabilire i limiti entro i quali il riacquisto dal Fondo della valuta di un paese membro, ai sensi dell'articolo V, sezione 7, *b*), debba essere effettuato facendo ricorso a valute convertibili ed a ogni altro tipo di riserve monetarie, si applicherà la seguente regola subordinatamente al successivo paragrafo 2):

a) Se le riserve monetarie del paese membro non sono aumentate durante l'anno, l'importo pagabile al Fondo verrà distribuito fra tutti i tipi di riserve in proporzione alle relative disponibilità del paese membro a fine anno.

b) Se le riserve monetarie del paese membro sono aumentate durante l'anno, una parte dell'importo pagabile al Fondo, pari alla metà dell'aumento, meno la metà di qualunque riduzione verificatasi nel corso dell'anno degli averi del Fondo nella valuta del paese membro, sarà distribuita fra quei tipi di riserve che sono aumentate, in proporzione all'ammontare in cui ciascuna di esse è aumentata. Il resto dell'importo pagabile al Fondo verrà distribuito fra tutti i tipi di riserve in proporzione alle residue disponibilità del paese membro.

c) Se dopo i riacquisti resi necessari ai sensi dell'articolo V, sezione 7, *b*) si dovesse superare uno qualunque dei limiti specificati dall'articolo V, sezione 7, *c*) capoversi 1) o 2) il Fondo richiederà ai paesi membri di effettuare riacquisti proporzionali tali che detti limiti non vengano superati.

d) Se dopo tutti i riacquisti resi necessari ai sensi dell'articolo V, sezione 7, *b*) si dovesse superare il limite specificato dall'articolo V, sezione 7), *c*) capoverso 3), l'ammontare superiore al limite sarà pagato in valute convertibili secondo quanto stabilito dal Fondo senza che tale limite venga superato.

e) Se un riacquisto reso necessario ai sensi dell'articolo V, sezione 7, *b*), dovesse superare il limite specificato dall'articolo V, sezione 7, *c*) capoverso 4), l'ammontare superiore al limite sarà riacquistato alla fine del successivo anno finanziario o di quelli seguenti sicché l'insieme dei riacquisti resi necessari dall'articolo V, sezione 7, *b*), non superi, nel corso di qualunque anno, il limite indicato dall'articolo V, sezione 7, *c*) capoverso 4) ».

2. — Il paragrafo 2 è modificato come segue:

« 2. - *a*) Il Fondo non acquisterà valute di paesi non membri, ai sensi dell'articolo V, sezione 7, *b*) e *c*).

b) Qualunque somma pagabile nelle valute di paesi non membri ai sensi del paragrafo 1, comma *a*) o *b*) di cui sopra, sarà pagata in valute convertibili dei paesi membri secondo quanto stabilito dal Fondo ».

3. — I paragrafi 5 e 6 qui di seguito verranno aggiunti all'allegato *B*:

« 5. - Nel calcolare le riserve monetarie e gli incrementi di esse nel corso di ogni anno ai sensi dell'articolo V, sezione 7, *b*) e *c*), il Fondo potrà decidere a sua discrezione, su richiesta di un paese membro, che le detrazioni siano effettuate, per gli impegni in essere, a seguito di transazioni fra i paesi membri, in base ad una facilitazione reciproca, in virtù della quale un paese membro è disposto a scambiare su richiesta la propria valuta contro la valuta dell'altro paese membro fino a concorrenza di un certo massimo ed entro termini che stabiliscono che ogni transazione sia rimborsata entro un termine prescritto non superiore ai nove mesi ».

« 6. - Nel calcolare le riserve monetarie e gli incrementi di esse ai fini dell'articolo V, sezione 7, *b*) e *c*), verrà applicato l'articolo XIX, *e*); tuttavia, si applicherà la seguente disposizione alla fine dell'anno qualora essa sia stata in vigore all'inizio dell'anno ».

« Le riserve monetarie del paese membro saranno calcolate deducendo dalle sue disponibilità centrali i suoi debiti in valuta verso Tesorerie, Banche centrali, Fondi di stabilizzazione o Enti finanziari similari di altri paesi membri o non membri specificati al comma *d*) di cui sopra, unitamente alle partite debitorie della stessa natura verso altre istituzioni ufficiali e altre banche situate nei territori di paesi membri o non membri specificati al comma *d*) di cui sopra. A queste disponibilità nette saranno aggiunte le somme considerate depositi ufficiali di altre istituzioni ufficiali e banche ai sensi del comma *c*) di cui sopra ».

M

Gli allegati che seguono verranno aggiunti dopo l'allegato *E*:

ALLEGATO *F*.

Designazione.

Durante il primo periodo di base, le regole in materia di designazione saranno le seguenti:

a) I partecipanti suscettibili di essere designati in virtù dell'articolo XXV, sezione 5, *a*) capoverso 1) lo saranno per somme tali da condurre nel corso del tempo alla uguaglianza dei rapporti fra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo in eccedenza alle loro assegnazioni cumulative nette e le loro disponibilità ufficiali in oro e in valute.

b) La formula di applicazione della disposizione del comma *a*) di cui sopra sarà tale che i partecipanti suscettibili di designazione saranno designati:

1) proporzionalmente alle loro disponibilità ufficiali in oro e in valute allorchè i rapporti menzionati al comma *a*) di cui sopra saranno uguali; e

2) in modo da ridurre progressivamente la differenza fra i rapporti bassi e quelli elevati indicati al comma *a*) di cui sopra.

ALLEGATO *G*.

Ricostituzione.

1. — Durante il primo periodo di base, le regole della ricostituzione saranno le seguenti:

a) 1) Ogni partecipante utilizzerà e ricostituirà le sue disponibilità in diritti speciali di prelievo in modo tale che, cinque anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni trimestre successivo, la media dell'ammontare totale delle sue disponibilità giornaliere in diritti speciali di prelievo, durante il periodo degli ultimi cinque anni, non sia inferiore al 30 per cento della media della sua assegnazione cumulativa netta giornaliera dei diritti speciali di prelievo durante tale periodo;

2) due anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni mese successivo, il Fondo effettuerà dei calcoli per ogni partecipante per accertare se, ed eventualmente per quale ammontare, il partecipante abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo fra la data in cui il calcolo è effettuato e la fine del periodo quinquennale al fine di adempiere a quanto previsto dal comma *a*) 1) di cui sopra. Il Fondo fisserà norme per quanto concerne le basi sulle quali effettuare tali calcoli così come il momento nel quale dovrà avvenire la designazione dei partecipanti ai sensi dell'articolo XXV, sezione 5, *a*) capoverso 2) per aiutarli a rispettare la disposizione del capoverso 1) di cui sopra;

3) il Fondo darà espressa notifica ad un partecipante allorchè i calcoli di cui al comma *a*) 2) di cui sopra indicheranno che è poco probabile che tale partecipante possa conformarsi alla disposizione del comma *a*) 1) di cui sopra, a meno che esso non cessi di utilizzare diritti speciali di prelievo durante il rimanente periodo per il quale questi calcoli sono stati effettuati ai sensi del comma *a*) 2) di cui sopra;

4) il partecipante che abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo per far fronte a tale obbligo, sarà tenuto a procurarseli, e avrà il diritto di farlo, a sua scelta contro oro o valuta accettabile dal Fondo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto generale. Se per questa via non sarà possibile a tale partecipante ottenere un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo per far fronte al suo obbligo, esso sarà tenuto a procurarseli, ed avrà il diritto di farlo, in cambio di valuta convertibile di fatto, da un partecipante indicato dal Fondo;

b) i partecipanti dovranno inoltre tenere nel debito conto l'opportunità di raggiungere, nel corso del tempo, un rapporto equilibrato fra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo e le loro disponibilità in oro, valute e posizioni di riserva nel Fondo.

2. — Allorchè un partecipante non rispetterà le regole della ricostituzione, il Fondo stabilirà se le circostanze giustifichino o no la sospensione prevista dall'articolo XXIX, sezione 2, *b*).

ALLEGATO *H*.

Cessazione della partecipazione.

1. — Se dalla compensazione prevista dall'articolo XXX, sezione 2, comma *b*) risulta un obbligo in favore del partecipante uscente e se nessuno accordo relativo al regolamento dei conti fra il Fondo ed il partecipante uscente sia intervenuto nei sei mesi successivi alla data della cessazione, il Fondo riacquisterà la rimanenza dei diritti speciali di prelievo con versamenti semestrali uguali e distribuiti su un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data della cessazione. Il Fondo riacquisterà tale rimanenza a sua scelta *a*) sia corrispondendo al partecipante uscente gli ammontari corrisposti al Fondo dai restanti partecipanti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo XXX, sezione 5 oppure *b*) sia autorizzando il partecipante uscente ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo per acquistare la propria valuta o una valuta convertibile di fatto da un partecipante designato dal Fondo, o del Conto generale o di qualunque altro possessore.

2. — Se dalla compensazione prevista all'articolo XXX, sezione 2, *b*), risulta un obbligo in favore del Fondo e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti sia intervenuto nei sei mesi successivi, il partecipante uscente adempirà a tale obbligo effettuando versamenti semestrali uguali entro un termine di tre anni a partire dalla data della cessazione o entro quel termine maggiore che può essere stabilito dal Fondo. Il partecipante uscente adempirà a tale obbligo, secondo quanto stabilito dal Fondo, *a*) sia versando al Fondo valuta convertibile di fatto o oro, a sua scelta, *b*) sia ottenendo diritti speciali di prelievo, secondo le disposizioni contenute nell'articolo XXX, sezione 6, dal Conto generale o in accordo con un partecipante indicato dal Fondo o da qualunque altro detentore e compensando questi diritti speciali di prelievo contro gli ammontari dovuti.

3. — I versamenti previsti ai paragrafi 1 e 2 sopra esposti verranno a scadenza sei mesi dopo la cessazione della partecipazione e le successive scadenze si avranno a sei mesi di intervallo.

4. — Nel caso in cui il Conto speciale di prelievo venga posto in liquidazione, ai sensi dell'articolo XXXI, nei sei mesi successivi alla data in cui un partecipante ha posto fine alla propria partecipazione, il regolamento dei conti fra il Fondo ed il Governo interessato si effettuerà conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo XXXI e nell'allegato *I*.

ALLEGATO *I*.

Procedure di liquidazione del Conto speciale di prelievo.

1. — Qualora il Conto speciale di prelievo sia posto in liquidazione, i partecipanti salderanno le loro obbligazioni verso il Fondo effettuando dieci versamenti semestrali, o in più lungo periodo, che il Fondo possa ritenere necessario, in valuta convertibile di fatto e nelle valute dei partecipanti detentori di diritti speciali di prelievo che debbano essere riacquistati al momento di uno dei detti versamenti e nella misura in cui questi riacquisti debbano essere effettuati secondo ciò che stabilirà il Fondo. Il primo versamento semestrale verrà effettuato sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Conto speciale di prelievo.

2. — Nel caso in cui la liquidazione del Fondo venga decisa meno di sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Conto speciale di prelievo, la liquidazione del Conto speciale di prelievo sarà sospesa fintanto che i diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto generale saranno distribuiti secondo le seguenti modalità:

Una volta effettuata la ripartizione prevista al paragrafo 2, comma *a*) dell'allegato *E*, il Fondo ripartirà i diritti speciali di prelievo tenuti nel Conto generale, fra tutti i paesi membri aventi titoli di partecipanti, proporzionalmente all'ammontare dovuto ad ogni partecipante, dopo che si sarà proceduto alla ripartizione prevista al paragrafo 2, comma *a*). Per determinare l'ammontare dovuto ad ogni paese membro per la distribuzione del resto delle sue disponibilità in ogni valuta ai sensi del paragrafo 2, *c*) dell'allegato *E*, il Fondo detrarrà i diritti speciali di prelievo che saranno stati ripartiti in applicazione alla presente regola.

3. — Il Fondo utilizzerà gli ammontari ricevuti ai sensi del paragrafo 1 sopra esposto per riacquistare dai loro detentori i diritti speciali di prelievo in loro possesso secondo le modalità e nell'ordine seguente:

a) i diritti speciali di prelievo detenuti dai governi la cui partecipazione sia cessata più di sei mesi prima della data della decisione del Consiglio dei governatori di liquidare il Conto speciale di prelievo, saranno riacquistati secondo i termini di qualunque accordo ai sensi dell'articolo XXX dell'allegato *H;*

b) i diritti speciali di prelievo detenuti da non partecipanti verranno riacquistati con precedenza su quelli dei partecipanti ed il loro riacquisto si effettuerà proporzionalmente all'ammontare posseduto da ogni detentore;

c) il Fondo stabilirà la proporzione dei diritti speciali di prelievo in possesso di ogni partecipante in rapporto alle rispettive assegnazioni cumulative nette. Il Fondo riacquisterà dapprima i diritti speciali di prelievo dai partecipanti la cui proporzione è maggiore fino a che questa proporzione sia ricondotta al livello di quella immediatamente inferiore; il Fondo riacquisterà allora i diritti speciali di prelievo detenuti da questi partecipanti secondo la loro assegnazione cumulativa netta fino a che la loro proporzione sia condotta al livello di quella immediatamente inferiore; e questo processo continuerà fino ad esaurimento del fondo disponibile per i riacquisti.

4. — Qualunque somma un partecipante abbia il diritto di ricevere a titolo di riacquisto ai sensi del paragrafo 3 di cui sopra, sarà compensata da qualunque somma della quale esso sia debitore ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra.

5. — Durante la liquidazione, il Fondo corrisponderà un interesse sugli ammontari dei diritti speciali di prelievo posseduti da ciascun detentore, ed ogni partecipante verserà delle provvigioni calcolate sulla sua assegnazione cumulativa netta dei diritti speciali di prelievo, ridotta di qualunque pagamento sia stato effettuato ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra. I tassi dell'interesse e delle provvigioni e le scadenze corrispondenti verranno fissati dal Fondo. L'interesse e le provvigioni dovranno essere pagati, per quanto possibile, in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che detenga un ammontare di diritti speciali di prelievo insufficiente

a coprire le provvigioni delle quali è debitore, effettuerà il pagamento in oro o in una valuta specificata dal Fondo. Nella misura in cui saranno necessari a coprire le spese di amministrazione, i diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di provvigione, non saranno utilizzati per il pagamento dell'interesse, ma saranno trasferiti al Fondo e riacquistati per primi con le valute che il Fondo utilizza per coprire le sue spese.

6. — Finchè non abbiano effettuato uno qualsiasi dei pagamenti dovuti ai sensi dei paragrafi 1 o 5 di cui sopra, i partecipanti non riceveranno nessuna delle somme che sarebbero loro dovute ai sensi del paragrafo 2 o 5 di cui sopra.

7. — Se, una volta effettuati gli ultimi pagamenti ai partecipanti, i partecipanti in regola non detengano tutti la stessa proporzione in diritti speciali di prelievo in rapporto alla loro assegnazione cumulativa netta, i partecipanti in possesso di una proporzione minore acquisteranno da quelli in possesso di una proporzione maggiore, secondo le disposizioni adottate dal Fondo, in modo da rendere uguali le rispettive proporzioni delle proprie disponibilità in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che non abbia provveduto al pagamento corrisponderà al Fondo, nella propria valuta, una somma uguale a quella per la quale è debitore. Il Fondo ripartirà fra i partecipanti tale valuta ed eventuali crediti residui in proporzione all'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da ognuno, e questi diritti di prelievo saranno annullati. Il Fondo chiuderà allora la contabilità del Conto speciale di prelievo e cesseranno tutti i suoi impegni risultanti dalla assegnazione dei diritti speciali di prelievo come anche la amministrazione del Conto speciale di prelievo.

8. — Il partecipante la cui valuta sia distribuita ad altri partecipanti ai sensi del presente allegato, si renderà garante del fatto che tale valuta sia utilizzabile senza restrizioni ed in ogni momento per acquisto di beni o per pagamento di somme dovute a esso stesso o a residenti nei suoi territori. Ogni partecipante così vincolato accetta di indennizzare gli altri partecipanti per le perdite derivanti dalla differenza fra il valore in base al quale il Fondo ha distribuito la suddetta valuta ai sensi del presente allegato ed il valore realizzato da tali partecipanti al momento della sua utilizzazione.

ALLEGATO N. 2.

Risoluzione n. 23-5

Considerato che i Direttori esecutivi hanno completato il loro lavoro a riguardo della istituzione, nel Fondo monetario internazionale, di una nuova facilitazione basata su diritti speciali di prelievo al fine di corrispondere al bisogno, se e quando esso si presenti, di un supplemento agli strumenti di riserva esistenti, ed a riguardo di certi miglioramenti alle attuali regole e procedure del Fondo, secondo quanto disposto con la Risoluzione n. 22-8 del Consiglio dei governatori del Fondo monetario internazionale in occasione della sua ventiduesima Riunione annuale a Rio de Janeiro; e

Considerato che i Direttori esecutivi hanno preparato un Rapporto che espone proposte per modifiche all'accordo (Statuto) del Fondo monetario internazionale al fine di istituire la nuova facilitazione per effettuare certe modifiche nelle attuali regole e procedure del Fondo; e

Considerato che il Presidente del Consiglio dei governatori ha chiesto al Segretario del Fondo di presentare le proposte dei Direttori esecutivi al Consiglio dei governatori; e

Considerato che il Rapporto dei Direttori esecutivi che espone le loro proposte è stato sottoposto al Consiglio dei governatori dal Segretario del Fondo; e

Considerato che i Direttori esecutivi hanno chiesto al Consiglio dei governatori di votare sulla seguente Risoluzione, senza riunirsi, ai sensi della Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo;

Pertanto, il Comitato dei governatori, preso nota del suddetto rapporto dei Direttori esecutivi, risolve quanto segue:

1) E' approvato il proposto Emendamento degli articoli dello Statuto del FMI, come esposto nell'allegato alla presente risoluzione.

2) Il Segretario del Fondo viene istruito di chiedere, mediante lettera o telegramma, a tutti i membri del Fondo se accettano, in conformità alle norme di cui all'articolo XVII, il proposto Emendamento degli articoli dello Statuto come esposto nell'allegato alla presente risoluzione.

3) La lettera circolare o il telegramma da inviarsi a tutti i membri ai sensi del n. 2 di cui sopra dovrà specificare che il proposto emendamento degli articoli dello Statuto esposto nell'allegato alla presente risoluzione entrerà in vigore per i membri alla data in cui il Fondo certifichi, mediante comunicazione ufficiale indirizzata a tutti i membri, che i tre quinti di tutti i membri, rappresentanti i quattro quinti del potere di voto totale, hanno accettato le modifiche.

ALLEGATO N. 3.

Fondo monetario internazionale

EBD/68/84

3 giugno 1968

Ai: Membri del Comitato esecutivo
Da: Segretario *ad interim*

OGGETTO: Proposto emendamento degli articoli dell'Accordo (Statuto del FMI) - Risultati della votazione sulla risoluzione del Consiglio dei governatori.

In obbedienza alla decisione del Comitato esecutivo n. 2493-(68/74), del 16 aprile 1968, il Segretario *ad interim* ha provveduto al conteggio dei voti espressi dai Governatori sulla risoluzione sottoposta, per via postale il 17 aprile 1968, al Consiglio dei governatori stesso e riguardante il proposto emendamento degli articoli dell'Accordo (Statuto del FMI) tendente ad istituire una nuova facilitazione basata su diritti speciali di prelievo nel Fondo nonchè tendente ad introdurre alcuni mutamenti delle attuali regole e procedure del Fondo.

La votazione è stata completata. Sono stati validamente espressi voti per un totale di 216.155 da parte di 84 membri, in favore della risoluzione. I voti di ciascun membro sono indicati nella tabella annessa.

Ai sensi della Sezione 13 dei Regolamenti, sono richiesti per il *quorum* le risposte di una maggioranza semplice dei Governatori (54) esercitanti i due terzi (158.823) del potere totale di voto (238.235). L'articolo XII, Sezione 5 (*d*) dispone che, sempreché non sia specificamente altrimenti deciso, tutte le decisioni del Fondo dovranno essere prese dalla maggioranza semplice dei voti espressi. Queste prescrizioni sono state rispettate e, di conseguenza la Risoluzione è adottata dal Consiglio dei governatori con effetto dal 31 maggio 1968 La Risoluzione verrà designata con il n. 23-5.

Le manifestazioni di voto e tutta lo corrispondenza relativa al voto stesso sono disponibili per il controllo presso l'ufficio del Segretario.

Il presente rapporto verrà posto all'ordine del giorno con documento EBM/68/94 del 3 giugno 1968 per la approvazione dei Direttori esecutivi, dopo la quale tutti i membri riceveranno notifica dell'adozione della Risoluzione, ai sensi delle procedure esposte nella parte III del Rapporto dei Direttori esecutivi.

Afghanistan	540	Jordan	410
Argentina	3.750	Kenya	570
Australia	5.250	Korea	750
Austria	2.000	Kuwait	750
Belgium	4.470	Laos	325
Bolivia	540	Lebanon	340
Brazil	3.750	Liberia	450
Burma	630	Libia	440
Canada	7.650	Luxembourg	416
Ceylon	1.030	Malawi	362
Chile	1.500	Malaysia	1.400
China	5.750	Mexico	2.950
Colombia	1.500	Morocco	1.078
Congo, Dem. Rep. of.	820	Nepal	350
Costa Rica	500	Netherlands	5.450
Cyprus	400	New Zealand	1.820
Denmark	1.880	Nicaragua	440
Dominican Republic	542	Nigeria	1.250
Ecuador	500	Norway	1.750
El Salvador	500	Pakistan	2.130
Ethiopia	440	Panama	362
Finland	1.500	Paraguay	400
Germany	12.250	Peru	1.100
Ghana	940	Philippines	1.350
Greece	1.250	Portugal	1.000
Guatemala	500	Rwanda	400
Guyana	400	Sierra Leone	400
Haiti	400	Singapore	550
Honduras	440	Somalia	400
Iceland	400	Spain	2.750
India	7.750	Sudan	820
Indonesia	2.320	Sweden	2.500
Iran	1.500	Tanzania	570
Iraq	1.050	Thailand	1.200
Ireland	1.050	Trinidad e Tobago	690
Israel	1.150	Turkey	1.330
Italy	6.500	Uganda	570
Jamaica	550	United Arab Rep.	1.750
Japan	7.500	United Kingdom	24.650
United States	51.850	Viet-Nam	640
Uruguay	800	Yugoslavia	1.750
Venezuela	2.750	Zambia	750

Totale voti a favore	216.155
1) Voti non espressi	19.128
2) Astensioni registrate	2.952
	22.080
	216.155
	22.080
Totale voti espressi	238.235

1) Algeria, Burundi, Cameroon, Chad, Congo (Brazzaville), Dahomey, France, Gabon, The Gambia, Guinea, Ivory Coast, Malagasy Republic, Mauritania, Niger, Saudi Arabia, Senegal, Tunisia, Upper Volta. I voti in favore del Malì e della Repubblica Araba Siriana non si sono potuti conteggiare per ragioni tecniche

2) Central Africa Republic, South Africa, Togo.

ALLEGATO N. 4.

3 giugno 1968

Da: Fondo monetario internazionale

At: Ministro tesoro

Roma

1. — Con riferimento alla mia lettera del 17 aprile 1968 ho l'onore di informarLa che il Consiglio dei governatori ha approvato il « proposto emendamento agli articoli dello Statuto del Fondo monetario internazionale predisposto in base alla risoluzione del Consiglio dei governatori n. 22-8 » mediante l'adozione della risoluzione allegata sub *A*) al rapporto dei Direttori esecutivi per il Consiglio dei governatori intitolato « istituzione di una agevolazione basata su diritti speciali di prelievo nel Fondo monetario internazionale, modifiche delle norme e procedure del Fondo » comunicatoLe con la predetta lettera.

La risoluzione adottata sarà denominata Risoluzione n. 23-5.

2. — Ai sensi dell'articolo XVII dello Statuto del FMI e della risoluzione n. 23-5, ho ricevuto istruzioni di chiedere se, come membro del Fondo, il Suo Governo accetta il proposto emendamento comunicatogli nel rapporto sopra citato.

3. — Ai sensi dell'articolo XVII e della risoluzione n. 23-5 il proposto emendamento entrerà in vigore per tutti i membri alla data in cui il Fondo certificherà mediante comunicazione formale indirizzata a tutti i membri che i tre quinti dei membri rappresentanti i quattro quinti del potere di voto totale hanno accettato il proposto emendamento nel modo richiesto da detto articolo.

Per Sua informazione tale procedura è esposta in dettaglio nella parte III del rapporto dei Direttori esecutivi sul proposto emendamento allegato alla mia lettera del 17 aprile.

HEBBARD - *Segretario FMI*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(8151718) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.